



COMUNE DI AREZZO

Assessorato Urbanistica

Servizio Governo del Territorio

Piano Operativo
2021

**VARIANTE AL PIANO OPERATIVO RELATIVA ALLA
DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ISTALLAZIONE
DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALL'INTERNO DEL
TERRITORIO COMUNALE**

VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEGLI
INTERVENTI DI RIPRISTINO E DELLE GARANZIE
INERENTI GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI**



PRATICA U_34_2023

RELAZIONE TECNICA

ai sensi dell'articolo 18 comma 3 della LR.65/2014

**ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE
DI CONFORMITA' E COERENZA DEL RP**

ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della LR.65/2014

DEFINITIVA APPROVAZIONE

Relazione aggiornata all'emendamento

ID:

Approvazione:

Indice generale

1. Premessa
2. Riferimenti normativi e regolamentari
3. La variante al Piano Operativo – contenuti
 - 3.1 Adozione
 - 3.2 Osservazioni
 - 3.3 Definitiva approvazione
 - 3.4 Variante al Regolamento Edilizio
 - 3.5 Regolamento relativo alla disciplina degli interventi di ripristino e delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
4. La variante al Piano Operativo – procedura
 - 4.1 Obiettivi di piano
 - 4.2 Quadro conoscitivo
 - 4.2.1 Piano strutturale
 - 4.2.2 Classi di pericolosità e fattibilità
 - 4.2.3 Vincoli paesaggistici e beni culturali d.lgs. 42/2004
 - 4.3 Garante dell'informazione e della partecipazione e programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell'atto di governo del territorio
 - 4.4. VAS
 - 4.5 Indagini geologiche, idrauliche e sismiche
5. Coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione, gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni (art.18 comma 2 lettera a lr.65/2014)
6. Coerenza interna con atti comunali di governo del territorio sovraordinati (art.18 comma 2 lettera b lr. 65/2014)
7. Principi generali ai sensi dell'art.18 comma 2 lettera c) lr.65/2014
8. Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'art.18 comma 2 lettera d lr. 65/2014 e territorio rurale
9. Disposizioni titolo V atti di governo del territorio e art. 130 lr.65/14 ai sensi dell'art. 18 comma 2 lettera f.

ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ E COERENZA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell'articolo 18 commi 1 e 3 della LR.65/2014

Appendice A

Regolamento relativo alla disciplina degli interventi di ripristino e delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Allegato 1 al Regolamento

Allegato 2 al Regolamento

1. PREMESSA

La variante al Piano Operativo intende esplicitare, con un opportuno articolato e sulla base del complesso quadro normativo e regolamentare statale e regionale, le compatibilità e le coerenze tra i principi generali che stanno alla base degli atti di governo del territorio comunale e la possibilità di installazione degli impianti fotovoltaici nel territorio aretino. Ciò anche al fine di facilitare gli uffici nelle risposte che devono rendere ai soggetti interessati in conseguenza delle varie agevolazioni fiscali/disposizioni normative emanate a livello nazionale.

La variante individua inoltre regole di installazione da intendersi quali indicatori di idoneità per la realizzazione degli impianti in ragione della tipologia e della localizzazione.

La presente relazione costituisce allegato all'atto da adottare ai sensi dell'art.30 della Legge regionale n. 65/2014 "*Varianti semplificate al piano strutturale. Variante al piano operativo e relativo termine di efficacia*". La presente relazione, tenuto anche conto degli ambiti applicativi dell'art. 18 della L.R. n. 65/2014, viene redatta al fine di descrivere le azioni svolte dal responsabile del procedimento, finalizzate:

- ad accertare e certificare che il procedimento si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
- a verificare che la variante proposta si formi in piena coerenza con il Piano Strutturale e con il Piano Operativo;
- a verificare i profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni;
- a prendere atto dei risultati dell'attività di valutazione e del procedimento ad esso attribuito.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

Con l'approvazione della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, l'Unione Europea ha stabilito per ogni Stato membro gli obiettivi da raggiungere nell'ambito della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

La direttiva 2001/77/CE è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"* cui è seguito, qualche anno dopo, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 avente ad oggetto *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili"*.

La Regione Toscana, con legge regionale 11 del 21/03/2011 *"Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)"* ha individuato, in ragione della loro particolare sensibilità o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali, agronomiche e paesaggistiche, le aree e i siti non idonei all'installazione di impianti solari fotovoltaici con moduli ubicati a terra. Successivamente, con deliberati Consiglio regionale 15/2013 sono stati stabiliti criteri e modalità di installazione degli impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti su frangisole. Infine con Deliberazione n. 10 datata 11/02/2015 il Consiglio regionale ha approvato il Piano Ambientale ed Energetico Regionale (Paer).

La realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dopo l'accelerazione seguita all'erogazione di incentivi per i moduli collocati a terra (cosiddetto conto energia) ha progressivamente rallentato dagli anni 2012 in poi. Oggi il notevole abbassamento dei costi di produzione dei pannelli fa sì che tali progetti vengano portati avanti, anche in assenza di incentivi, in quanto sostenuti dai guadagni derivanti dalla vendita di energia¹.

Negli ultimi anni, in coerenza ed esecuzione delle policy europee in materia di transizione energetica verso le fonti rinnovabili, il quadro normativo statale ha conosciuto una progressiva implementazione. In effetti la programmazione europea basata sulla successiva Direttiva (EU) 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED II) ha definito ulteriori standard in materia di rinnovabili introducendo altresì l'obiettivo di raggiungere almeno il 32% per l'Unione europea e il 30% per l'Italia² di consumi finali lordi con la produzione di energia da fonti rinnovabili. In tale contesto si incrociano inoltre gli obiettivi del Green Deal e del Piano nazionale di ripresa e resilienza che impongono ulteriori e importanti riduzioni delle emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 (Fit for 55).

¹ Va tuttavia evidenziato che la convenienza economica della realizzazione a terra di impianti fotovoltaici quasi mai si integra con la ecosostenibilità degli stessi: realizzati spesso in territorio rurale contribuiscono infatti al consumo di suolo agricolo risorsa già fortemente intaccata e compromessa.

² Il Rapporto statistico del GSE - Fonti rinnovabili in Italia e in Europa - 2020, registra per l'Italia al 2020 un consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili del 20,4%, superiore all'obiettivo del 17% imposto dalla Direttiva (EU) 2009/28/CE ma ancora ben lontano dal nuovo traguardo previsto al 2030, e comunque al di sotto della quota media degli Stati UE27 (22,1%).

In particolare il Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) pone importanti obiettivi per la crescita della capacità rinnovabile installata in Italia entro il 2030, tenendo conto di tre elementi fondamentali:

- fornire un contributo all'obiettivo europeo coerente con le previsioni del Regolamento (UE) 2018/1999 dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (allegato II);
- accrescere la quota dei consumi coperti da fonti rinnovabili nei limiti di quanto possibile, considerando, nel settore elettrico, la natura intermittente delle fonti con maggiore potenziale di sviluppo (eolico e fotovoltaico) e, nel settore termico, i limiti all'uso delle biomasse, conseguenti ai contestuali obiettivi di qualità dell'aria;
- l'esigenza di contenere il consumo di suolo.

In quest'ottica la legge 22 aprile 2021, n. 53 "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020. (21G00063)*" all'articolo 5 "*Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*" prevede espressamente l'introduzione di una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, assumendo quali principi e criteri direttivi, in particolare, il privilegiare l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

In sua attuazione, l'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 afferma che, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i successivi decreti dovranno tener conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, conformandosi ai principi e ai criteri direttivi già definiti all'articolo 5 della legge di delegazione europea. L'articolo 20 infine, nelle more dell'emanazione dei criteri, fornisce già un elenco di aree considerate idonee, tra cui: le aree dei siti oggetto di bonifica; le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale; le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento.

3. LA VARIANTE AL PIANO OPERATIVO - CONTENUTI

La norma introdotta all'interno del Piano Operativo, strettamente aderente alle specificità del territorio aretino, rende esplicite le compatibilità e le coerenze tra i principi generali che stanno alla base degli atti di pianificazione comunale e l'installazione degli impianti fotovoltaici sul territorio. La norma individua inoltre le condizioni che consentono di integrare la produzione di energia rinnovabile con il patrimonio storico-architettonico e paesaggistico locale.

La variante nello specifico:

- ribadisce la possibilità di eseguire l'installazione sulle coperture di impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici in tutto il territorio comunale con le eccezioni già previste all'interno della perimetrazione del Centro storico del Capoluogo dall'articolo 3.5 "*Pannelli solari fotovoltaici e termici*" di cui all'allegato A2 "*Disposizioni per gli interventi nel Centro storico del capoluogo*" di Regolamento Edilizio;

- introduce le definizioni utili ad individuare gli impianti fotovoltaici disciplinati nel testo:

- impianti su copertura;
- impianti con moduli fotovoltaici posizionati a terra;
- impianti agro-voltaici ovvero contraddistinti per assicurare forme di compresenza e contestualità fra attività di produzione di energia elettrica ed attività agricola;
- impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti.

- esplicita gli ambiti in cui, per particolari caratteristiche di territorio, la realizzazione degli impianti è da intendersi non coerente con la disciplina del Piano Operativo e stabilisce le eventuali eccezioni in presenza, tra l'altro, di aree con particolari caratteristiche, di impianti per autoconsumo o realizzate in regime di comunità energetica.

- individua regole, da intendersi quali indicatori di idoneità, per la realizzazione degli impianti in ragione della tipologia e della localizzazione all'interno del territorio Comunale.

L'Ufficio in sede di adozione, ha proposto l'introduzione di due articoli, riferiti rispettivamente all'ambito urbano e al territorio rurale, secondo il testo di seguito riportato:

3.1 ADOZIONE

La norma è stata adottata con DCC 71/2023 (in azzurro il testo emendato in sede di seduta di Consiglio Comunale del 29/06/2023)

ART. 131 quater “Impianti per la produzione di energia fotovoltaica in ambito urbano”

1. All'interno della perimetrazione del territorio Urbanizzato Il Piano Operativo distingue le seguenti tipologie di fotovoltaico:

- a) impianto con moduli fotovoltaici posizionati sulla copertura degli edifici;
- b) impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra attraverso supporti sul terreno.

2. L'installazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1.a. è ammessa nel territorio urbanizzato con le seguenti specifiche:

- all'interno della perimetrazione del Centro storico del Capoluogo è disciplinata dall'articolo 3.5 “Pannelli solari fotovoltaici e termici” di cui all'allegato A2 “Disposizioni per gli interventi nel Centro storico del capoluogo” di Regolamento Edilizio;
- all'esterno della perimetrazione del Centro Storico del Capoluogo è sempre ammessa senza limiti di potenza con le specifiche di cui all'articolo 91 “Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici” di Regolamento Edilizio.

3. L'installazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1.b è ammessa esclusivamente all'esterno della perimetrazione del Centro storico del Capoluogo secondo i limiti di cui all'articolo 91 “Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici” di Regolamento Edilizio.

ART. 131 quinquies “Impianti per la produzione di energia fotovoltaica in territorio rurale”

1. Il Piano Operativo distingue le seguenti tipologie di fotovoltaico in territorio rurale:

- a) impianto con moduli fotovoltaici posizionati sulla copertura degli edifici;
- b) impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra attraverso supporti sul terreno;
- c) impianto agro-voltaico definito quale impianto con moduli fotovoltaici elevati da terra ed installati su terreni mantenuti in coltivazione e qualificati come Superficie Agricola Utilizzata (SAU) in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale;
- d) impianto fotovoltaico flottante o galleggiante definito quale impianto costituito da moduli fotovoltaici che utilizzano specifiche tecnologie per il galleggiamento sull'acqua.

2. L'installazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1.a. è sempre ammessa in tutti gli ambiti del territorio rurale senza limiti di potenza.

3. L'installazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1.b, 1.c. e 1.d. è ammessa all'interno delle aree dichiarate “idonee” dalla normativa statale o, al di fuori delle stesse, nelle aree non comprese tra le “non idonee” stabilite dalla Regione. Gli impianti, in relazione ai caratteri di sensibilità e valenza ecosistemica del territorio rurale di Arezzo e fatte salve le eccezioni di cui al comma 4, devono porsi esternamente ai seguenti ambiti individuati rispettivamente dall'elaborato E2.1 “Ambiti di applicazione della disciplina dei tessuti edilizi e degli ambiti di trasformazione” di Piano Operativo:

- ambiti non trasformabili funzionali alla rete ecologica,
 - ambiti non trasformabili a tutela dei nuclei di antica formazione;
 - ambiti non trasformabili a tutela paesaggistica degli ambiti residenziali;
 - area di tutela aeroportuale;
 - TR.A8 Versanti agricoli terrazzati;
 - TR.N1 Sistema ambientale montano dell'Alpe di Poti e Monte Dogana;
 - TR.N2 Sistema ambientale collinare dell'Alpe di Poti e di Sargiano;
 - TR.N3 Sistema ambientale fluviale della valle dell'Arno;
 - TR.N4 Corridoio fluviale e ripariale del Canale Maestro;
 - TR.N5 Sistema ambientale dei versanti collinari di La Loggia e Punta Poggio;
- e dall'elaborato E3.2 "Ambiti e aree di pertinenza e salvaguardia" di Piano Operativo:
- ambiti di pertinenza a tutela paesaggistica integrale;
 - ambiti di pertinenza a tutela paesaggistica attenuata;
 - ambiti periurbani;
 - aree di pertinenza delle ville e giardini di non comune bellezza ed edifici specialistici antichi;
 - ambiti di salvaguardia del pedecolle di Rigutino e Policiano;
 - rilievi insulari.

4. E' ammessa, in deroga al comma 3:

- l'installazione di impianti fotovoltaici all'interno delle casse di espansione per la regimazione delle acque, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore e, in particolare, da quella in materia di difesa del suolo;
- l'installazione, per uso domestico, di un singolo impianto da realizzare nel resede di pertinenza degli immobili abitativi con le specifiche di cui all'articolo 91 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici" di Regolamento Edilizio;
- l'installazione da parte di aziende agricole, esclusivamente per esigenze di autoconsumo o di uso collettivo quali le comunità energetiche rinnovabili o per la realizzazione di impianti agrovoltai, di impianti con la specifica eccezione (***) prevista all'Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all'art. 6 della medesima;
- l'installazione di impianti fotovoltaici realizzati in regime di comunità energetiche costituite dall'Amministrazione comunale;
- l'installazione di un singolo impianto in adiacenza al resede di pertinenza degli immobili a destinazione produttiva, servizi/di servizio e turistico ricettiva esclusivamente per esigenze di autoconsumo o di uso collettivo quali le comunità energetiche rinnovabili e previa dimostrazione dell'impossibilità tecnica di installare l'impianto in copertura o all'interno del resede di pertinenza. Nel caso che la copertura risulti idonea per orientamento e caratteristiche tecniche l'area adiacente all'immobile potrà essere occupata, nei limiti di cui alla presente alinea, solo a seguito della realizzazione dell'impianto su copertura.

La localizzazione degli impianti di cui al presente comma, se ricadenti all'interno degli "Ambiti e aree di pertinenza e salvaguardia" di Piano Operativo dovrà tener conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso percorsi di fruizione panoramici, punti e luoghi di belvedere (centri e nuclei storici, luoghi simbolo, recettori sensibili, strade ...). Le condizioni di visibilità dell'impianto nel paesaggio devono essere appositamente documentate negli elaborati progettuali con fotoinserimenti. Il progetto deve inoltre

dimostrare la coerenza con l'elaborato D.5 "Individuazione coni e direttrici visuali da salvaguardare" di Piano Strutturale.

5. Sono in ogni caso fatti salvi i limiti ed i condizionamenti derivanti da vincoli di carattere paesaggistico, culturale ed ambientale sovraordinati.

6. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al comma 1.a. deve rispettare gli indirizzi e le regole di seguito elencati:

a. deve essere progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate e non deve prevedere il mero appoggio degli elementi sulla copertura, a favore di una confacente integrazione, impiegando adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché sia ridotto l'impatto visivo dovuto al riverbero delle superfici riflettenti e agli elementi di bordo e di supporto.

b. i serbatoi o altri elementi accessori devono essere posti all'interno dei volumi costruiti.

7. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui ai commi 1.b. e 1.c. deve rispettare gli indirizzi e le regole di seguito elencati:

a. gli impianti non devono determinare modifiche della maglia agraria o alterare gli assetti paesaggistici rurali con riferimento a filari a basso o alto fusto, canali di scolo ecc.;

b. la localizzazione degli impianti deve tenere conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio che dovranno essere appositamente documentate con fotoinserti da strade pubbliche, recettori sensibili e punti panoramici. Il progetto deve inoltre dimostrare la coerenza con l'elaborato D.5 "Individuazione coni e direttrici visuali da salvaguardare" di Piano Strutturale;

c. deve essere rispettata la morfologia naturale del suolo: non sono ammesse opere di movimento terra salvo modesti livellamenti funzionali all'installazione dell'impianto e al miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque meteoriche al fine di evitare ristagni e allagamenti. Il progetto dovrà, se necessario, prevedere interventi che incrementino la funzionalità idraulica dei corpi ricettori;

d. l'impiego di schermature arboree ed arbustive perimetrali all'impianto deve essere attentamente valutato rispetto al contesto paesaggistico: negli ambiti collinari o pedemontani gli interventi di mitigazione dell'impatto visivo dovranno riproporre l'alternanza di superfici boscate e di superfici coltivate mentre negli ambiti di pianura o fondovalle, se caratterizzati da seminativi nudi a maglia larga, dovranno riproporre le sistemazioni originali tipiche della tessitura agraria tradizionale, evitando di creare un effetto barriera e contribuendo a creare elementi di transizione estesi e irregolari. In ogni caso si deve fare ricorso a ecotipi locali e specie autoctone. Il progetto dell'impianto deve essere corredato da specifico elaborato che evidenzia il corretto inserimento nel contesto creando un effetto il più naturale possibile;

e. la connessione alla rete elettrica esistente deve essere realizzata tramite linea interrata, salvo dimostrazione di impossibilità tecnica. Le costruzioni accessorie devono essere limitate alle infrastrutture strettamente necessarie all'esercizio degli impianti;

f. l'area in cui sorgerà l'impianto dovrà essere mantenuta a prato con l'eccezione della sola viabilità che potrà essere realizzata con fondo in materiale

drenante stabilizzato senza l'uso di manti minerali al fine di assicurare, in fase di dismissione dell'impianto, il mantenimento del coefficiente udometrico. Durante la fase di esercizio deve essere assicurata una adeguata manutenzione del verde mediante lo sfalcio dell'erba. Non è consentito l'uso di diserbanti.

g. esclusivamente per gli impianti di cui al comma 1.c. la continuità dell'attività agricola e pastorale deve essere oggetto di un piano colturale formalizzato, nel rispetto di quanto previsto dalla relazione agronomica;

h. per tutte le tipologie di impianti la pulizia dei pannelli deve essere eseguita unicamente con acqua o acqua demineralizzata senza l'impiego di detersivi detergenti o altro. L'impiego di prodotti detergenti può essere consentito solo nei locali chiusi, avendo cura che i reflui eventualmente prodotti siano raccolti e smaltiti in modo appropriato;

i. al termine di vita dell'impianto, o in caso di realizzazione non ultimata, le apparecchiature devono essere adeguatamente smaltite in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Per gli impianti localizzati all'esterno dei recedimenti degli immobili si dovrà inoltre procedere alla completa rimozione dei sostegni, delle recinzioni, degli eventuali manufatti funzionali all'esercizio dell'impianto, alla rinaturalizzazione delle strade interne e alla ricostituzione della condizione naturale del suolo ante opera.

8. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al comma 1.d. deve avere le seguenti caratteristiche:

a. al fine di limitare l'impatto complessivo causato dalla riduzione del soleggiamento sul bacino la superficie del bacino occupata dall'impianto non può essere superiore al 50% della superficie dello specchio d'acqua calcolato con riferimento alla massima estensione del bacino nell'anno precedente all'installazione;

b. l'installazione dei pannelli deve essere concentrata nella parte centrale del bacino, mantenendo una distanza minima del perimetro dell'impianto dalle sponde non inferiore a 20 metri ed escludendo le aree del bacino con profondità uguale o inferiore ai 3 m;

c. deve essere effettuato un contestuale ampliamento delle aree naturali perimetrali al bacino con specie igrofile caratteristiche degli ambienti ripariali locali.

d. al termine di vita dell'impianto, o in caso di realizzazione non ultimata, le apparecchiature devono essere adeguatamente smaltite in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Si dovrà inoltre procedere alla rimozione di eventuali manufatti esterni allo specchio d'acqua e funzionali all'esercizio dell'impianto e alla ricostituzione della condizione naturale del bacino acquifero ante opera.

9. A garanzia degli interventi di cui ai commi 7 lettera i) e 8 lettera d), ovvero di rimozione e smaltimento di tutte le apparecchiature costituenti l'impianto installato e di ricostituzione della condizione naturale dei suoli, il richiedente dovrà costituire, in favore del Comune e contestualmente all'ottenimento/formazione del titolo abilitativo, una formale garanzia, da prestare con modalità e criteri da stabilire con specifica disposizione regolamentare.

Nell'elaborazione della variante è stata posta particolare attenzione al rispetto della pianificazione sovraordinata, ed in particolare del PIT con valenza di piano paesaggistico, che fornisce specifiche indicazioni per gli impianti localizzati in aree sottoposte a tutela. La variante è stata inoltre definita nel rispetto dalla LR 11/2011 "*Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia*", e del PAER (Piano Ambientale Energetico Regionale). La valutazione delle istanze dovrà in ogni caso essere esperita nell'unica sede ammessa, quella del procedimento amministrativo, in cui saranno contemperati i singoli interessi in gioco, il ricorrere di indicatori di presuntiva non idoneità e la loro declinazione a fronte delle diverse soluzioni tecnologiche e progettuali proposte. Tenuto conto che la normativa comunale in materia di installazione di impianti solari e fotovoltaici è declinata all'interno del Piano Operativo e del Regolamento Edilizio, con atto contestuale all'approvazione della variante si provvederà alla eventuale modifica, qualora non coerente, della norma in materia presente all'interno del Regolamento Edilizio.

3.2 OSSERVAZIONI

L'atto adottato è stato depositato presso il Servizio Governo del Territorio per 60 giorni a partire dal 25/07/2023 (dal 26/07/2023 al 25/09/2023). Durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti esterni. In data 22/09/2023 prot. 130979 è pervenuto, trasmesso dal Settore pianificazione del territorio, contributo da parte dei seguenti settori regionali: - Direzione attività produttive - 0231676 del 18/05/2023; - Direzione "ambiente ed energia" - Settore "servizi pubblici locali, energia, inquinamento atmosferico - prot. Reg. n. 211633 del 05/05/2023; - Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici – prot. Reg. n. 227130 del 16/05/2023.

Nello specifico:

- Direzione attività produttive - 0231676 del 18/05/2023: il contributo recita: "*si comunica che in base agli elementi in possesso e alla documentazione messa a disposizione relativa alla Variante in oggetto, non vi sono osservazioni da presentare*";
- Direzione "ambiente ed energia" - Settore "servizi pubblici locali, energia, inquinamento atmosferico - prot. Reg. n. 211633 del 05/05/2023: in merito il settore ricorda le componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonee ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della l.r. n. 65 del 10/11/2014;
- Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici – prot. Reg. n. 227130 del 16/05/2023: il Settore non riscontra particolari problematiche o necessità di segnalazioni. Ricorda (cita): "*che qualora la realizzazione degli impianti dovesse interessare aree boscate dovrà essere verificata*

la rispondenza anche ai dettami della normativa di settore costituita da: - L.R.39/00 Legge forestale della Toscana e dal suo regolamento attuativo DPGR 48/r/2003”.

Successivamente all'adozione dell'atto il Settore Governo del Territorio del Comune ha depositato, a maggiore chiarezza della norma, un'osservazione avente i contenuti di seguito riportati (prot. 2023/156463):

a) Disposto normativo contenuto all'interno della Relazione del Responsabile del Procedimento: A maggiore chiarezza della norma, dal momento che dalla lettura testuale dell'articolo 131 quinquies commi 3 e 4, potrebbe intendersi costituire deroga al comma 3 la realizzazione di un impianto per autoconsumo o in regime di comunità energetica in adiacenza al resede di pertinenza degli immobili a destinazione produttiva, servizi/di servizio e turistico ricettiva e non anche la realizzazione del medesimo impianto all'interno del resede, da sempre ammessa dall'art. 91 di Regolamento Edilizio, si propone di integrare l'articolo 131 quinquies comma 4 come segue:

Testo adottato:

4. E' ammessa, in deroga al comma 3:

- l'istallazione di impianti fotovoltaici all'interno delle casse di espansione per la regimazione delle acque, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore e, in particolare, da quella in materia di difesa del suolo;
- l'istallazione, per uso domestico, di un singolo impianto da realizzare nel resede di pertinenza degli immobili abitativi con le specifiche di cui all'articolo 91 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici" di Regolamento Edilizio;
- l'istallazione da parte di aziende agricole, esclusivamente per esigenze di autoconsumo o di uso collettivo quali le comunità energetiche rinnovabili o per la realizzazione di impianti agrovoltai, di impianti con la specifica eccezione (***) prevista all'Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all'art. 6 della medesima;
- l'istallazione di impianti fotovoltaici realizzati in regime di comunità energetiche costituite dall'Amministrazione comunale;
- l'istallazione di un singolo impianto in adiacenza al resede di pertinenza degli immobili a destinazione produttiva, servizi/di servizio e turistico ricettiva esclusivamente per esigenze di autoconsumo o di uso collettivo quali le comunità energetiche rinnovabili e previa dimostrazione dell'impossibilità tecnica di istallare l'impianto in copertura o all'interno del resede di pertinenza. Nel caso che la copertura risulti idonea per orientamento e caratteristiche tecniche l'area adiacente all'immobile potrà essere occupata, nei limiti di cui alla presente alinea, solo a seguito della realizzazione dell'impianto su copertura.

La localizzazione degli impianti di cui al presente comma, se ricadenti all'interno degli "Ambiti e aree di pertinenza e salvaguardia" di Piano Operativo dovrà tener conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso percorsi di fruizione panoramici, punti e luoghi di belvedere (centri e nuclei storici, luoghi simbolo, recettori sensibili, strade ...). Le condizioni di visibilità dell'impianto nel paesaggio devono essere appositamente documentate negli elaborati progettuali con fotoinserti. Il progetto deve inoltre

dimostrare la coerenza con l'elaborato D.5 "Individuazione coni e direttrici visuali da salvaguardare" di Piano Strutturale.

Testo da approvare:

4. E' ammessa, in deroga al comma 3:

- l'istallazione di impianti fotovoltaici all'interno delle casse di espansione per la regimazione delle acque, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore e, in particolare, da quella in materia di difesa del suolo;
- l'istallazione, per uso domestico, di un singolo impianto da realizzare nel resede di pertinenza degli immobili abitativi con le specifiche di cui all'articolo 91 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici" di Regolamento Edilizio;
- l'istallazione da parte di aziende agricole, esclusivamente per esigenze di autoconsumo o di uso collettivo quali le comunità energetiche rinnovabili o per la realizzazione di impianti agrovoltaici, di impianti con la specifica eccezione (***) prevista all'Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all'art. 6 della medesima;
- l'istallazione di impianti fotovoltaici realizzati in regime di comunità energetiche costituite dall'Amministrazione comunale;
- l'istallazione di un singolo impianto all'interno del resede o in adiacenza al resede di pertinenza degli immobili a destinazione produttiva, servizi/di servizio e turistico ricettiva esclusivamente per esigenze di autoconsumo o di uso collettivo quali le comunità energetiche rinnovabili. L'istallazione in adiacenza al resede è ammessa previa dimostrazione dell'impossibilità tecnica di installare l'impianto in copertura o all'interno del resede di pertinenza. Nel caso che la copertura risulti idonea per orientamento e caratteristiche tecniche l'area adiacente all'immobile potrà essere occupata, nei limiti di cui alla presente alinea, solo a seguito della realizzazione dell'impianto su copertura.

La localizzazione degli impianti di cui al presente comma, se ricadenti all'interno degli "Ambiti e aree di pertinenza e salvaguardia" di Piano Operativo dovrà tener conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso percorsi di fruizione panoramici, punti e luoghi di belvedere (centri e nuclei storici, luoghi simbolo, recettori sensibili, strade ...). Le condizioni di visibilità dell'impianto nel paesaggio devono essere appositamente documentate negli elaborati progettuali con fotoinserti. Il progetto deve inoltre dimostrare la coerenza con l'elaborato D.5 "Individuazione coni e direttrici visuali da salvaguardare" di Piano Strutturale.

Testo sovrapposto:

4. E' ammessa, in deroga al comma 3:

- l'istallazione di impianti fotovoltaici all'interno delle casse di espansione per la regimazione delle acque, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore e, in particolare, da quella in materia di difesa del suolo;
- l'istallazione, per uso domestico, di un singolo impianto da realizzare nel resede di pertinenza degli immobili abitativi con le specifiche di cui all'articolo 91 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici" di Regolamento Edilizio;
- l'istallazione da parte di aziende agricole, esclusivamente per esigenze di autoconsumo o di uso collettivo quali le comunità energetiche rinnovabili o per la

realizzazione di impianti agrovoltai, di impianti con la specifica eccezione (***) prevista all'Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all'art. 6 della medesima;

- l'installazione di impianti fotovoltaici realizzati in regime di comunità energetiche costituite dall'Amministrazione comunale;

- l'installazione di un singolo impianto **all'interno del resede o** in adiacenza al resede di pertinenza degli immobili a destinazione produttiva, servizi/di servizio e turistico ricettiva esclusivamente per esigenze di autoconsumo o di uso collettivo quali le comunità energetiche rinnovabili. **L'installazione in adiacenza al resede è ammessa e** previa dimostrazione dell'impossibilità tecnica di installare l'impianto in copertura o all'interno del resede di pertinenza. Nel caso che la copertura risulti idonea per orientamento e caratteristiche tecniche l'area adiacente all'immobile potrà essere occupata, nei limiti di cui alla presente alinea, solo a seguito della realizzazione dell'impianto su copertura.

La localizzazione degli impianti di cui al presente comma, se ricadenti all'interno degli "Ambiti e aree di pertinenza e salvaguardia" di Piano Operativo dovrà tener conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili interferenze visive da e verso percorsi di fruizione panoramici, punti e luoghi di belvedere (centri e nuclei storici, luoghi simbolo, recettori sensibili, strade ...). Le condizioni di visibilità dell'impianto nel paesaggio devono essere appositamente documentate negli elaborati progettuali con fotoinserti. Il progetto deve inoltre dimostrare la coerenza con l'elaborato D.5 "Individuazione coni e direttrici visuali da salvaguardare" di Piano Strutturale.

b) Adeguamenti terminologici derivanti dalla variante al Regolamento Edilizio contestuale alla definitiva approvazione della "Variante al Piano Operativo per la definizione dei criteri per l'installazione degli impianti fotovoltaici all'interno del territorio comunale"

In relazione alla proposta di variante al Regolamento Edilizio da approvarsi contestualmente alla definitiva approvazione della "Variante al Piano Operativo per la definizione dei criteri per l'installazione degli impianti fotovoltaici all'interno del territorio comunale" si rende necessario adeguare la norma adottata come segue:

Testo adottato:

ART. 131 quater "Impianti per la produzione di energia fotovoltaica in ambito urbano"
1. All'interno della perimetrazione del territorio Urbanizzato Il Piano Operativo distingue le seguenti tipologie di fotovoltaico:

a) impianto con moduli fotovoltaici posizionati sulla copertura degli edifici;

b) impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra attraverso supporti sul terreno.

2. L'installazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1.a. è ammessa nel territorio urbanizzato con le seguenti specifiche:

- all'interno della perimetrazione del Centro storico del Capoluogo è disciplinata dall'articolo 3.5 "Pannelli solari fotovoltaici e termici" di cui all'allegato A2 "Disposizioni per gli interventi nel Centro storico del capoluogo" di Regolamento Edilizio; - all'esterno della perimetrazione del Centro Storico del Capoluogo è sempre ammessa senza limiti di potenza con le specifiche di cui all'articolo 91 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici" di Regolamento Edilizio.

3. L'istallazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1.b è ammessa esclusivamente all'esterno della perimetrazione del Centro storico del Capoluogo secondo i limiti di cui all'articolo 91 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici" di Regolamento Edilizio.

Testo da approvare:

ART. 131 quater "Impianti per la produzione di energia fotovoltaica in ambito urbano"

1. All'interno della perimetrazione del territorio Urbanizzato Il Piano Operativo distingue le seguenti tipologie di fotovoltaico:

- a) impianto con moduli fotovoltaici posizionati sulla copertura degli edifici;
- b) impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra attraverso supporti sul terreno.

2. L'istallazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1.a. è ammessa nel territorio urbanizzato con le seguenti specifiche:

- all'interno della perimetrazione del Centro storico del Capoluogo è disciplinata dall'articolo 3.5 "Pannelli solari fotovoltaici e termici" di cui all'allegato A2 "Disposizioni per gli interventi nel Centro storico del capoluogo" di Regolamento Edilizio; - all'esterno della perimetrazione del Centro Storico del Capoluogo è sempre ammessa senza limiti di potenza con le specifiche di cui all'articolo 91 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" di Regolamento Edilizio.

3. L'istallazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1.b è ammessa esclusivamente all'esterno della perimetrazione del Centro storico del Capoluogo secondo i limiti di cui all'articolo 91 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" di Regolamento Edilizio.

Testo sovrapposto:

ART. 131 quater "Impianti per la produzione di energia fotovoltaica in ambito urbano"

1. All'interno della perimetrazione del territorio Urbanizzato Il Piano Operativo distingue le seguenti tipologie di fotovoltaico:

- a) impianto con moduli fotovoltaici posizionati sulla copertura degli edifici;
- b) impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra attraverso supporti sul terreno.

2. L'istallazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1.a. è ammessa nel territorio urbanizzato con le seguenti specifiche:

- all'interno della perimetrazione del Centro storico del Capoluogo è disciplinata dall'articolo 3.5 "Pannelli solari fotovoltaici e termici" di cui all'allegato A2 "Disposizioni per gli interventi nel Centro storico del capoluogo" di Regolamento Edilizio; - all'esterno della perimetrazione del Centro Storico del Capoluogo è sempre ammessa senza limiti di potenza con le specifiche di cui all'articolo 91 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ~~a servizio degli edifici~~" di Regolamento Edilizio.

3. L'istallazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1.b è ammessa esclusivamente all'esterno della perimetrazione del Centro storico del Capoluogo secondo i limiti di cui all'articolo 91 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ~~a servizio degli edifici~~" di Regolamento Edilizio.

3.3 DEFINITIVA APPROVAZIONE

In accoglimento dell'osservazione proposta dall'Ufficio si riporta il testo della norma proposto al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione:

ART. 131 quater "Impianti per la produzione di energia fotovoltaica in ambito urbano"

1. All'interno della perimetrazione del territorio Urbanizzato Il Piano Operativo distingue le seguenti tipologie di fotovoltaico:

- a) impianto con moduli fotovoltaici posizionati sulla copertura degli edifici;
- b) impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra attraverso supporti sul terreno.

2. L'installazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1.a. è ammessa nel territorio urbanizzato con le seguenti specifiche:

- all'interno della perimetrazione del Centro storico del Capoluogo è disciplinata dall'articolo 3.5 "Pannelli solari fotovoltaici e termici" di cui all'allegato A2 "Disposizioni per gli interventi nel Centro storico del capoluogo" di Regolamento Edilizio;
- all'esterno della perimetrazione del Centro Storico del Capoluogo è sempre ammessa senza limiti di potenza con le specifiche di cui all'articolo 91 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" di Regolamento Edilizio.

3. L'installazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1.b è ammessa esclusivamente all'esterno della perimetrazione del Centro storico del Capoluogo secondo i limiti di cui all'articolo 91 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" di Regolamento Edilizio.

ART. 131 quinquies "Impianti per la produzione di energia fotovoltaica in territorio rurale"

1. Il Piano Operativo distingue le seguenti tipologie di fotovoltaico in territorio rurale:

- a) impianto con moduli fotovoltaici posizionati sulla copertura degli edifici;
- b) impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra attraverso supporti sul terreno;
- c) impianto agro-voltaico definito quale impianto con moduli fotovoltaici elevati da terra ed installati su terreni mantenuti in coltivazione e qualificati come Superficie Agricola Utilizzata (SAU) in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale;
- d) impianto fotovoltaico flottante o galleggiante definito quale impianto costituito da moduli fotovoltaici che utilizzano specifiche tecnologie per il galleggiamento sull'acqua.

2. L'installazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1.a. è sempre ammessa in tutti gli ambiti del territorio rurale senza limiti di potenza.

3. L'installazione degli impianti fotovoltaici di cui al comma 1.b, 1.c. e 1.d. è ammessa all'interno delle aree dichiarate "idonee" dalla normativa statale o, al di fuori delle stesse, nelle aree non comprese tra le "non idonee" stabilite dalla Regione. Gli impianti, in relazione ai caratteri di sensibilità e valenza ecosistemica del territorio rurale di Arezzo e fatte salve le eccezioni di cui al comma 4, devono porsi

esternamente ai seguenti ambiti individuati rispettivamente dall'elaborato E2.1 "Ambiti di applicazione della disciplina dei tessuti edilizi e degli ambiti di trasformazione" di Piano Operativo:

- ambiti non trasformabili funzionali alla rete ecologica,
 - ambiti non trasformabili a tutela dei nuclei di antica formazione;
 - ambiti non trasformabili a tutela paesaggistica degli ambiti residenziali;
 - area di tutela aeroportuale;
 - TR.A8 Versanti agricoli terrazzati;
 - TR.N1 Sistema ambientale montano dell'Alpe di Poti e Monte Dogana;
 - TR.N2 Sistema ambientale collinare dell'Alpe di Poti e di Sargiano;
 - TR.N3 Sistema ambientale fluviale della valle dell'Arno;
 - TR.N4 Corridoio fluviale e ripariale del Canale Maestro;
 - TR.N5 Sistema ambientale dei versanti collinari di La Loggia e Punta Poggio;
- e dall'elaborato E3.2 "Ambiti e aree di pertinenza e salvaguardia" di Piano Operativo:
- ambiti di pertinenza a tutela paesaggistica integrale;
 - ambiti di pertinenza a tutela paesaggistica attenuata;
 - ambiti periurbani;
 - aree di pertinenza delle ville e giardini di non comune bellezza ed edifici specialistici antichi;
 - ambiti di salvaguardia del pedecolle di Rigutino e Policiano;
 - rilievi insulari.

4. E' ammessa, in deroga al comma 3:

- l'installazione di impianti fotovoltaici all'interno delle casse di espansione per la regimazione delle acque, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore e, in particolare, da quella in materia di difesa del suolo;
- l'installazione, per uso domestico, di un singolo impianto da realizzare nel resede di pertinenza degli immobili abitativi con le specifiche di cui all'articolo 91 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici" di Regolamento Edilizio;
- l'installazione da parte di aziende agricole, esclusivamente per esigenze di autoconsumo o di uso collettivo quali le comunità energetiche rinnovabili o per la realizzazione di impianti agrovoltai, di impianti con la specifica eccezione (***) prevista all'Allegato A della LR 11/2011, fatti salvi i limiti di cumulo di cui all'art. 6 della medesima;
- l'installazione di impianti fotovoltaici realizzati in regime di comunità energetiche costituite dall'Amministrazione comunale;
- l'installazione di un singolo impianto all'interno del resede o in adiacenza al resede di pertinenza degli immobili a destinazione produttiva, servizi/di servizio e turistico ricettiva esclusivamente per esigenze di autoconsumo o di uso collettivo quali le comunità energetiche rinnovabili. L'installazione in adiacenza al resede è ammessa previa dimostrazione dell'impossibilità tecnica di installare l'impianto in copertura o all'interno del resede di pertinenza. Nel caso che la copertura risulti idonea per orientamento e caratteristiche tecniche l'area adiacente all'immobile potrà essere occupata, nei limiti di cui alla presente alinea, solo a seguito della realizzazione dell'impianto su copertura.

La localizzazione degli impianti di cui al presente comma, se ricadenti all'interno degli "Ambiti e aree di pertinenza e salvaguardia" di Piano Operativo dovrà tener conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, con particolare riferimento alle possibili

interferenze visive da e verso percorsi di fruizione panoramici, punti e luoghi di belvedere (centri e nuclei storici, luoghi simbolo, recettori sensibili, strade ...). Le condizioni di visibilità dell'impianto nel paesaggio devono essere appositamente documentate negli elaborati progettuali con fotoinserti. Il progetto deve inoltre dimostrare la coerenza con l'elaborato D.5 "Individuazione coni e direttrici visuali da salvaguardare" di Piano Strutturale.

5. Sono in ogni caso fatti salvi i limiti ed i condizionamenti derivanti da vincoli di carattere paesaggistico, culturale ed ambientale sovraordinati.

6. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al comma 1.a. deve rispettare gli indirizzi e le regole di seguito elencati:

a. deve essere progettata in relazione alle caratteristiche dell'immobile e alle visuali intercettate e non deve prevedere il mero appoggio degli elementi sulla copertura, a favore di una confacente integrazione, impiegando adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché sia ridotto l'impatto visivo dovuto al riverbero delle superfici riflettenti e agli elementi di bordo di supporto.

b. i serbatoi o altri elementi accessori devono essere posti all'interno dei volumi costruiti.

7. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui ai commi 1.b. e 1.c. deve rispettare gli indirizzi e le regole di seguito elencati:

a. gli impianti non devono determinare modifiche della maglia agraria o alterare gli assetti paesaggistici rurali con riferimento a filari a basso o alto fusto, canali di scolo ecc.;

b. la localizzazione degli impianti deve tenere conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio che dovranno essere appositamente documentate con fotoinserti da strade pubbliche, recettori sensibili e punti panoramici. Il progetto deve inoltre dimostrare la coerenza con l'elaborato D.5 "Individuazione coni e direttrici visuali da salvaguardare" di Piano Strutturale;

c. deve essere rispettata la morfologia naturale del suolo: non sono ammesse opere di movimento terra salvo modesti livellamenti funzionali all'installazione dell'impianto e al miglioramento delle condizioni di deflusso delle acque meteoriche al fine di evitare ristagni e allagamenti. Il progetto dovrà, se necessario, prevedere interventi che incrementino la funzionalità idraulica dei corpi ricettori;

d. l'impiego di schermature arboree ed arbustive perimetrali all'impianto deve essere attentamente valutato rispetto al contesto paesaggistico: negli ambiti collinari o pedemontani gli interventi di mitigazione dell'impatto visivo dovranno riproporre l'alternanza di superfici boscate e di superfici coltivate mentre negli ambiti di pianura o fondovalle, se caratterizzati da seminativi nudi a maglia larga, dovranno riproporre le sistemazioni originali tipiche della tessitura agraria tradizionale, evitando di creare un effetto barriera e contribuendo a creare elementi di transizione estesi e irregolari. In ogni caso si deve fare ricorso a ecotipi locali e specie autoctone. Il progetto dell'impianto deve essere corredato da specifico elaborato che evidenzia il corretto inserimento nel contesto creando un effetto il più naturale possibile;

e. la connessione alla rete elettrica esistente deve essere realizzata tramite linea interrata, salvo dimostrazione di impossibilità tecnica. Le costruzioni accessorie

devono essere limitate alle infrastrutture strettamente necessarie all'esercizio degli impianti;

f. l'area in cui sorgerà l'impianto dovrà essere mantenuta a prato con l'eccezione della sola viabilità che potrà essere realizzata con fondo in materiale drenante stabilizzato senza l'uso di manti minerali al fine di assicurare, in fase di dismissione dell'impianto, il mantenimento del coefficiente udometrico. Durante la fase di esercizio deve essere assicurata una adeguata manutenzione del verde mediante lo sfalcio dell'erba. Non è consentito l'uso di diserbanti.

g. esclusivamente per gli impianti di cui al comma 1.c. la continuità dell'attività agricola e pastorale deve essere oggetto di un piano colturale formalizzato, nel rispetto di quanto previsto dalla relazione agronomica;

h. per tutte le tipologie di impianti la pulizia dei pannelli deve essere eseguita unicamente con acqua o acqua demineralizzata senza l'impiego di detersivi detergenti o altro. L'impiego di prodotti detergenti può essere consentito solo nei locali chiusi, avendo cura che i reflui eventualmente prodotti siano raccolti e smaltiti in modo appropriato;

i. al termine di vita dell'impianto, o in caso di realizzazione non ultimata, le apparecchiature devono essere adeguatamente smaltite in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Per gli impianti localizzati all'esterno dei recedimenti degli immobili si dovrà inoltre procedere alla completa rimozione dei sostegni, delle recinzioni, degli eventuali manufatti funzionali all'esercizio dell'impianto, alla rinaturalizzazione delle strade interne e alla ricostituzione della condizione naturale del suolo ante opera.

8. L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al comma 1.d. deve avere le seguenti caratteristiche:

a. al fine di limitare l'impatto complessivo causato dalla riduzione del soleggiamento sul bacino la superficie del bacino occupata dall'impianto non può essere superiore al 50% della superficie dello specchio d'acqua calcolato con riferimento alla massima estensione del bacino nell'anno precedente all'installazione;

b. l'installazione dei pannelli deve essere concentrata nella parte centrale del bacino, mantenendo una distanza minima del perimetro dell'impianto dalle sponde non inferiore a 20 metri ed escludendo le aree del bacino con profondità uguale o inferiore ai 3 m;

c. deve essere effettuato un contestuale ampliamento delle aree naturali perimetrali al bacino con specie igrofile caratteristiche degli ambienti ripariali locali.

d. al termine di vita dell'impianto, o in caso di realizzazione non ultimata, le apparecchiature devono essere adeguatamente smaltite in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Si dovrà inoltre procedere alla rimozione di eventuali manufatti esterni allo specchio d'acqua e funzionali all'esercizio dell'impianto e alla ricostituzione della condizione naturale del bacino acquifero ante opera.

9. A garanzia degli interventi di cui ai commi 7 lettera i) e 8 lettera d), ovvero di rimozione e smaltimento di tutte le apparecchiature costituenti l'impianto installato e di ricostituzione della condizione naturale dei suoli, il richiedente dovrà costituire, in

favore del Comune e contestualmente all'ottenimento/formazione del titolo abilitativo, una formale garanzia, da prestare con modalità e criteri da stabilire con specifica disposizione regolamentare.

3.4 VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO

Tenuto conto che la normativa comunale in materia di installazione di impianti solari fotovoltaici è declinata all'interno del Piano Operativo e del Regolamento Edilizio, con atto contestuale all'approvazione della variante ed al fine di allineare i due disposti, si provvede alla seguente modifica dell'articolo 91 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici" di Regolamento Edilizio:

stato attuale:

Art 91. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici
1. Nei nuovi edifici, l'installazione di pannelli solari è prevista all'interno di un progetto organico e coerente in rapporto all'ambiente circostante. Le soluzioni progettuali sono rivolte a minimizzare i dimensionamenti e l'impatto visivo, al fine di ottimizzare l'integrazione dell'impianto con i caratteri dell'edificio e del paesaggio.

2. Negli edifici esistenti l'installazione di pannelli solari è progettata e dimensionata in modo da minimizzare l'impatto visivo. L'impianto non può in nessuna sua parte superare la quota del colmo del tetto.

3. In ambito extraurbano sono utilizzate tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, assicurano un'ottimale soluzione architettonica ed un corretto inserimento paesaggistico. Non è mai ammesso alterare in modo significativo la naturale pendenza dei terreni.

4. Gli impianti a terra rispettano le seguenti prescrizioni:

– l'impianto è ubicato sul resede di pertinenza dell'immobile;
– la struttura di sostegno è costituita da struttura puntiforme in legno o metallo, ad unica falda, l'altezza massima, misurata dal piano di calpestio al punto più alto del bordo inferiore del corrente, è contenuta in m. 3.50.

5. Soluzioni diverse sono ammesse solo in caso di comprovata impossibilità tecnica per ragioni di ombreggiamento o preesistenze.

Testo modificato:

Art 91. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Gli articoli 131 quater e 131 quinquies di Piano Operativo disciplinano l'installazione degli impianti fotovoltaici nei diversi ambiti del territorio comunale.

2. Nei nuovi edifici, l'installazione di pannelli solari fotovoltaici è prevista all'interno di un progetto organico e coerente in rapporto all'ambiente circostante. Le soluzioni progettuali sono rivolte a minimizzare i dimensionamenti e l'impatto visivo, al fine di ottimizzare l'integrazione dell'impianto con i caratteri dell'edificio e del paesaggio.

3. Negli edifici esistenti l'installazione di pannelli solari fotovoltaici è progettata e dimensionata in modo da minimizzare l'impatto visivo. L'impianto non può in nessuna sua parte superare la quota del colmo del tetto.

4. Gli impianti a terra a servizio degli edifici rispettano le seguenti prescrizioni:

- l'impianto è ubicato sul resede di pertinenza dell'immobile fatta eccezione per quanto disciplinato all'articolo 131 quinquies comma 4 di Piano Operativo;
- la struttura di sostegno è costituita da struttura puntiforme in legno o metallo, ad unica falda, l'altezza massima, misurata dal piano di calpestio al punto più alto del bordo inferiore del corrente, è contenuta in m. 3.50. È consentito anche il posizionamento su zavorre esclusivamente appoggiate sul suolo purché la soluzione garantisca un migliore inserimento paesaggistico.

L'installazione in adiacenza al resede è ammessa, per gli impianti ad uso domestico, esclusivamente in caso di comprovata impossibilità tecnica per ragioni di ombreggiamento o preesistenze.

5. Gli impianti a terra riconducibili alle tipologie identificate all'articolo 131 quinquies comma 1 lettere b), c) e d) rispettano, in ragione della tipologia, le prescrizioni di cui all'articolo 131 quinquies commi 7 e 8.

6. Le recinzioni degli impianti localizzati in territorio rurale sono realizzate con paloneria in legno e rete o sostegni metallici e rete, devono essere prive di fondazioni continue e cordoli fuori terra. Le recinzioni sono poste in coerenza con i segni di discontinuità esistenti, sia vegetazionali che morfologici (fasce di verde ripariali, scarpate e simili).

7. Il "Regolamento relativo alla disciplina degli interventi di ripristino e delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" approvato con DCC 118/2023 disciplina le garanzie relative alla dismissione e al ripristino dello stato dei luoghi al termine di vita dell'impianto.

Testo sovrapposto:

Art 91. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ~~a servizio degli edifici~~

1. Gli articoli 131 quater e 131 quinquies di Piano Operativo disciplinano l'installazione degli impianti fotovoltaici nei diversi ambiti del territorio comunale.

~~1.~~ 2. Nei nuovi edifici, l'installazione di pannelli solari fotovoltaici è prevista all'interno di un progetto organico e coerente in rapporto all'ambiente circostante. Le soluzioni progettuali sono rivolte a minimizzare i dimensionamenti e l'impatto visivo, al fine di ottimizzare l'integrazione dell'impianto con i caratteri dell'edificio e del paesaggio.

~~2.~~ 3. Negli edifici esistenti l'installazione di pannelli solari **fotovoltaici** è progettata e dimensionata in modo da minimizzare l'impatto visivo. L'impianto non può in nessuna sua parte superare la quota del colmo del tetto.

3. In ambito extraurbano sono utilizzate tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, assicurano un'ottimale soluzione architettonica ed un corretto inserimento paesaggistico. Non è mai ammesso alterare in modo significativo la naturale pendenza dei terreni.

4. ~~3.~~ Gli impianti a terra **a servizio degli edifici** rispettano le seguenti prescrizioni:

- l'impianto è ubicato sul resede di pertinenza dell'immobile **fatta eccezione per quanto disciplinato all'articolo 131 quinquies comma 4 di Piano Operativo;**
- la struttura di sostegno è costituita da struttura puntiforme in legno o metallo, ad unica falda, l'altezza massima, misurata dal piano di calpestio al punto più alto del bordo inferiore del corrente, è contenuta in m. 3.50. **È consentito anche il posizionamento su zavorre esclusivamente appoggiate sul suolo purché la soluzione garantisca un migliore inserimento paesaggistico.**

~~5. Soluzioni diverse sono ammesse solo~~ *L'istallazione in adiacenza al resede è ammessa, per gli impianti ad uso domestico, esclusivamente in caso di comprovata impossibilità tecnica per ragioni di ombreggiamento o preesistenze.*

5. Gli impianti a terra riconducibili alle tipologie identificate all'articolo 131 quinquies comma 1 lettere b), c) e d) rispettano, in ragione della tipologia, le prescrizioni di cui all'articolo 131 quinquies commi 7 e 8.

6. Le recinzioni degli impianti localizzati in territorio rurale sono realizzate con paloneria in legno e rete o sostegni metallici e rete, devono essere prive di fondazioni continue e cordoli fuori terra. Le recinzioni sono poste in coerenza con i segni di discontinuità esistenti, sia vegetazionali che morfologici (fasce di verde ripariali, scarpate e simili).

7. Il "Regolamento relativo alla disciplina degli interventi di ripristino e delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" approvato con DCC 118/2023 disciplina le garanzie relative alla dismissione e al ripristino dello stato dei luoghi al termine di vita dell'impianto.

3.5 REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E DELLE GARANZIE INERENTI GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

Contestualmente all'approvazione delle varianti al Piano Operativo e al Regolamento Edilizio descritte ai paragrafi 3.3 e 3.4 sarà approvato anche il "Regolamento relativo alla disciplina degli interventi di ripristino e delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" previsto dall'articolo 131 quinquies "Impianti per la produzione di energia fotovoltaica in territorio rurale" comma 9 di Piano Operativo e dall'articolo 91 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" comma 7 di Regolamento Edilizio.

Il Regolamento in oggetto è riportato in appendice alla presente relazione (APPENDICE A).

4. LA VARIANTE AL PIANO OPERATIVO - PROCEDURA

La variante in oggetto intende esplicitare, con un opportuno articolato e sulla base del complesso quadro normativo e regolamentare statale e regionale, le compatibilità e le coerenze tra i principi generali che stanno alla base degli atti di governo del territorio comunale e la possibilità di istallazione degli impianti fotovoltaici nel territorio aretino.

La variante interessa ambiti interni ed esterni al perimetro del territorio urbanizzato per cui per l'approvazione si procede ai sensi dell'articolo 17 e seguenti della L.R. 65/2014. Con D.G.C. 150 del 11/04/2023 avente ad oggetto "Avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 65/2014, relativo alla variante al piano operativo per la definizione dei criteri per l'istallazione degli impianti fotovoltaici all'interno del territorio comunale (u_2023_34)" l'Amministrazione ha dato avvio al procedimento di variante. Successivamente la Deliberazione e la documentazione allegata sono state trasmesse alla Regione Toscana e alla Provincia di Arezzo.

In data 30/05/2023, prot. 75664, la Regione Toscana ha trasmesso i contributi da parte dei seguenti settori: Direzione attività produttive - 0231676 del 18/05/2023; - Direzione "ambiente ed energia" - Settore "servizi pubblici locali, energia, inquinamento atmosferico - prot. Reg. n. 211633 del 05/05/2023; - Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici – prot. Reg. n. 227130 del 16/05/2023.

I contributi non segnalano particolari problematiche in merito alla proposta di variante e, ove idonei ad incrementare il quadro conoscitivo, rivestono carattere generale. Non si è riscontrata quindi necessità di variare la proposta elaborata dagli uffici.

Con DCC 71/2023 la variante è stata quindi adottata. In sede di adozione è stato presentato, dal gruppo consiliare di FDI Arezzo, un emendamento al testo che è stato accolto.

L'atto adottato è stato depositato presso il Servizio Governo del Territorio per 60 giorni a partire dal 25/07/2023 (dal 26/07/2023 al 25/09/2023). Durante il periodo di deposito non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti esterni. In data 22/09/2023 prot. 130979 è pervenuto, trasmesso dal Settore pianificazione del territorio, contributo da parte dei seguenti settori regionali: - Direzione attività produttive - 0231676 del 18/05/2023; - Direzione "ambiente ed energia" - Settore "servizi pubblici locali, energia, inquinamento atmosferico - prot. Reg. n. 211633 del 05/05/2023; - Settore Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. Cambiamenti climatici – prot. Reg. n. 227130 del 16/05/2023.

Con protocollo GE/2023/156463 il Settore Governo del Territorio del Comune ha depositato, a maggiore chiarezza della norma, un'osservazione al testo.

La presente relazione costituisce allegato all'atto oggetto di definitiva approvazione e viene redatta al fine di descrivere le azioni svolte dal responsabile del procedimento, finalizzate:

- ad accertare e certificare che il procedimento si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
- a verificare che la variante proposta si formi in piena coerenza con il Piano Strutturale e con il Piano Operativo;
- a verificare i profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni;
- a prendere atto dei risultati dell'attività di valutazione e del procedimento ad esso attribuito.

4.1 OBIETTIVI DI PIANO

La variante è finalizzata a:

- evidenziare eventuali incompatibilità di inserimento degli impianti fotovoltaici in ragione dei principi generali che stanno alla base degli atti di governo del territorio comunale e fatto salvo in ogni caso il complesso quadro normativo e regolamentare statale e regionale;
- facilitare gli uffici nelle risposte che devono rendere ai diversi soggetti interessati considerata anche l'attenzione manifestata in conseguenza delle recenti disposizioni normative emanate a livello nazionale e delle varie agevolazioni fiscali operanti.

Nel perseguimento delle finalità elencate all'articolo precedente costituiscono obiettivi di dettaglio da perseguire:

- facilitare l'installazione delle diverse tipologie di impianti fotovoltaici laddove se ne riscontrino la compatibilità in ragione delle specificità del territorio aretino e della vulnerabilità di particolari ambiti;
- individuare regole di installazione da intendersi quali indicatori di idoneità per la realizzazione degli impianti anche in ragione della tipologia e della localizzazione.

4.2 QUADRO CONOSCITIVO

Al fine della redazione della variante costituiscono quadro conoscitivo:

- Quadro normativo statale e regionale in materia di energie rinnovabili;
- Report di sistema SNPA 3 "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici." Edizione 2022;
- *"Criteri per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra e degli impianti fotovoltaici posti sui frangisole"* redatto in Collaborazione tra MIBAC e Regione Toscana per la definizione di atti normativi in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e dei relativi criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e nel territorio;
- *"Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici"* – giugno 2022 - prodotto nell'ambito del gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica - dipartimento per l'energia⁴, e composto da: □ CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria; □ GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.A.; □ ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; □ RSE - Ricerca sul sistema energetico S.p.A.
- quadro conoscitivo allegato al nuovo Piano Strutturale approvato con DCC 134/2021;
- atti di governo del territorio Comunali;
- disciplina regionale e comunale relativa al territorio rurale;
- disciplina statale e regionale relativa alle fonti rinnovabili.

³ Il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) è operativo dal 14 gennaio 2017, data di entrata in vigore della Legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale". Esso costituisce un vero e proprio Sistema a rete che fonde in una nuova identità quelle che erano le singole componenti del preesistente Sistema delle Agenzie Ambientali, che coinvolgeva le 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA), oltre a ISPRA. La legge attribuisce al nuovo soggetto compiti fondamentali quali attività ispettive nell'ambito delle funzioni di controllo ambientale, monitoraggio dello stato dell'ambiente, controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento, attività di ricerca finalizzata a sostegno delle proprie funzioni, supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale, raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che, unitamente alle informazioni statistiche derivanti dalle predette attività, costituiscono riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione

⁴ Il gruppo di lavoro è composto da: CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria; GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.A.; ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; RSE - Ricerca sul sistema energetico S.p.A.

4.2.1 PIANO STRUTTURALE

Il Comune di Arezzo è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 134 del 30/09/2021 in vigore dei seguenti atti di riferimento:

- L.R. Toscana n. 65/2014;
- Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T.) con valenza di piano paesaggistico approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015;
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 37 del 08/07/2022.

4.2.2 CLASSI DI PERICOLOSITÀ E FATTIBILITÀ

La variante non interessa né condiziona eventuali interventi di nuova edificazione. La fattibilità relativamente alla installazione degli impianti fotovoltaici all'interno del territorio comunale è già espressa tramite apposito abaco allegato alle NTA di Piano Operativo vigente.

4.2.3 VINCOLI PAESAGGISTICI E BENI CULTURALI - D.LGS. 42/2004

La variante non interessa né condiziona eventuali interventi di nuova edificazione all'interno dei beni paesaggistici. Relativamente alla installazione degli impianti fotovoltaici in aree tutelate è fatta salva la normativa statale e regionale operante in materia sia per quanto riguarda le limitazioni che i condizionamenti espressi dalla medesima.

4.3 GARANTE DELL'INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE E PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTADINANZA ALLA FORMAZIONE DELL'ATTO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Le attività di informazione e partecipazione sono promosse dal garante dell'informazione e della partecipazione conformemente ai disposti degli articoli 37 e seguenti della L.R. 65/2014.

Tutti gli atti amministrativi del procedimento sono inoltre pubblicati nel sito web istituzionale di questo comune, nell'apposita sezione dedicata all'Albo pretorio on-line, al seguente indirizzo: <http://servizionline.comune.arezzo.it/jattipubblicazioni/>

4.4. VAS

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), è un processo di supporto decisionale introdotto dalla Direttiva 42/2001/CE del 27 Giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la "Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente".

La normativa statale di attuazione della direttiva comunitaria, dove trova ordinamento la procedura di VAS, è costituita dal DLgs 152/2006 "Norme in materia ambientale". Il quadro normativo della Regione Toscana in materia di valutazione ambientale per piani e programmi in ambito locale è costituito dalla LR 65/2014 "Norme per il governo del territorio" e dalla LR 10/2010 "Norme in materia di

valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”.

La VAS prevede un processo di valutazione degli effetti ambientali di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale, destinati a fornire il quadro di riferimento delle attività che si svolgono sul territorio.

Tale processo di valutazione ha la finalità di integrare in modo efficace e coerente le considerazioni ambientali, affinché i piani e i programmi contribuiscano a promuovere la sostenibilità dello sviluppo. Pertanto l'attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi derivanti dall'attuazione dei piani o programmi, siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

La normativa nazionale e quella regionale definiscono l'ambito di applicazione della VAS, all'interno del quale rientrano i piani e programmi e le loro modifiche da sottoporre obbligatoriamente alla disciplina relativa e quelli che, pur esclusi da tale obbligo, sono comunque subordinati ad una preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali a loro connessi, tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate, attraverso una procedura definita verifica di assoggettabilità alla VAS.

Tale ultima procedura si conclude con la sottoposizione del piano o programma a Valutazione Ambientale Strategica, oppure con l'esclusione dalla stessa, specificando le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente.

La presente proposta di modifica alle NTA di Piano Operativo è stata oggetto di preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali:

- in data 22/03/2023, prot. n.41876, il Servizio Governo del Territorio - Settore Pianificazione Urbanistica (autorità procedente) ha trasmesso all'Ufficio Ambiente (autorità competente) il Documento Preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.

- in data 22/03/2023, prot. n. 42212, l'Ufficio Tutela Ambientale ha richiesto l'espressione di parere ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA);

- il Nucleo di Valutazione ha esaminato la proposta il giorno 02/05/2023;

- con provvedimento n.1172 del 10/05/2023 del Servizio Ambiente, Clima e Protezione Civile - Ufficio Tutela Ambientale del Comune di Arezzo è stato determinato come la variante (cita): *“non debba essere sottoposta alla procedura di VAS, rimandando alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS delle eventuali varianti puntuali allo strumento urbanistico la verifica dei pertinenti criteri ambientali. Il Nucleo raccomanda di eliminare la dizione “in ogni caso” dall'art. 131 quinquies comma 4”.*

4.5 INDAGINI GEOLOGICHE, IDRAULICHE E SISMICHE

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), del DPGR 5/R/2020 per la presente variante non è necessario effettuare indagini sotto il profilo geologico, idraulico e sismico, in quanto le modifiche previste riguardano la disciplina del Piano Operativo e non comportano incremento di volume o di superficie coperta degli edifici.

Secondo l'art. 3 *“Ambito di applicazione delle indagini relative agli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica”* del citato Regolamento: *“□...□ 2. Il soggetto istituzionale competente non effettua le indagini, nei casi di: a) varianti che*

riguardano la riproposizione di vincoli preordinati all'esproprio; b) varianti alla disciplina degli strumenti urbanistici comunali che non comportano incremento di volume o di superficie coperta degli edifici; c) varianti di trascrizione di basi cartografiche aggiornate o varianti di rettifica di errori materiali; d) varianti che comportano una riduzione di indici oppure di quantità edificabili, comunque denominate, senza trasferimenti di superfici o volumi, nei casi in cui non siano intervenuti aumenti delle classi di pericolosità o di fattibilità. 3. Nei casi di cui al comma 2 nell'atto di adozione della relativa variante, il soggetto istituzionale competente indica gli estremi del deposito e dell'esito del controllo delle indagini precedentemente eseguite nell'ambito della formazione di strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica relativa al territorio d'interesse".

Nell'atto di adozione della variante sono indicati gli estremi del deposito e dell'esito del controllo delle indagini precedentemente eseguite nell'ambito della formazione di strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica.

Relativamente alle indagini geologiche eseguite in sede di formazione del nuovo Piano Strutturale del Comune di Arezzo (approvato con D.C.C. 134/2021) si fa presente che: le indagini geologico-tecniche sono state depositate presso l'Ufficio del Genio Civile con il n. 3750 del 14 giugno 2019; l'Ufficio del Genio Civile, con lettera del 31 agosto 2021 protocollo n. 339.660 (protocollo comunale n. 123.316 del 31 agosto 2021), ha comunicato l'esito positivo del controllo.

5. COERENZA ESTERNA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE, GLI EVENTUALI PIANI O PROGRAMMI DI SETTORE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI (ART.18 COMMA 2 LETTERA A) LR.65/2014)

Secondo quanto disposto dall'art. 18 della L.R. n. 65/2014 deve essere verificato che l'atto di governo del territorio si formi nel rispetto della medesima legge, dei relativi regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlate, nonché in piena coerenza con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento, tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore dei soggetti istituzionali competenti.

In tale paragrafo si esaminano i profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni.

Secondo quanto disposto dal Capo VII art. 20 commi 3 e 4 della Disciplina del Piano di indirizzo Territoriale (P.I.T.): "Conformazione ed adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio" gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, ossia Piano Strutturale, Piano Operativo e loro varianti, adeguano i propri contenuti assicurando il rispetto delle prescrizioni e delle prescrizioni d'uso e la coerenza con le direttive della disciplina statutaria.

In particolare la variante e gli interventi di cui costituisce quadro di riferimento:

- sono coerenti con le direttive correlate agli obiettivi generali delle invariante strutturali contenuti nel Capo II della Disciplina di Piano;
- perseguono le direttive correlate agli obiettivi di qualità contenuti nel capitolo 6 Disciplina d'uso della scheda d'ambito n.15 Piana di Arezzo e Val di Chiana;
- rientrano nel campo di applicazione delle direttive e delle prescrizioni d'uso contenute nella disciplina dei beni paesaggistici in quanto l'installazione di impianti fotovoltaici potenzialmente interessa beni vincolati. In tal senso è fatta salva la normativa statale e regionale in materia sia per quanto riguarda le limitazioni che i condizionamenti espressi dalla medesima.

- rientrano nel campo di applicazione delle prescrizioni in materia di impianti di produzione di energia elettrica da energie rinnovabili fotovoltaici ma non da biomasse o eolici.

5 COERENZA ESTERNA	
PIT PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE con valenza di Piano Paesaggistico approvato con D.C.R.T n. 37 del 27/03/2015.	<p>La variante al Piano Operativo non introduce elementi di novità relativamente al Piano Operativo vigente ma si limita ad esplicitare, nel quadro normativo e regolamentare statale e regionale operante, le compatibilità e le coerenze tra i principi generali che stanno alla base degli atti di governo del territorio comunale e la possibilità di installazione degli impianti fotovoltaici nel territorio aretino.</p> <p>La variante individua inoltre regole di installazione da intendersi quali indicatori di idoneità per la realizzazione degli impianti in ragione della tipologia e della localizzazione.</p> <p>In tal senso la variante è coerente con il PIT avente valenza di piano paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, approvato con DCRT 37 del 27/03/15. Si fa presente infatti che in sede di formazione del Piano Operativo la coerenza con il PIT/PPR è stata opportunamente valutata e dimostrata.</p>
PTCP PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE	<p>La variante al Piano Operativo non introduce elementi di novità relativamente al Piano Operativo vigente ma si limita ad esplicitare, nel quadro normativo e regolamentare statale e regionale operante, le compatibilità e le coerenze tra i principi generali che stanno alla base degli atti di governo del territorio comunale e la possibilità di installazione degli impianti fotovoltaici nel territorio aretino.</p> <p>La variante individua inoltre regole di installazione da intendersi quali indicatori di idoneità per la realizzazione degli impianti in ragione della tipologia e della localizzazione.</p> <p>In tal senso si può affermare che la variante medesima è coerente rispetto ai contenuti del PTCP provinciale. Si ricorda che in sede di formazione del Piano Operativo la coerenza con il PTCP è stata opportunamente valutata e dimostrata.</p>

6. COERENZA INTERNA CON ATTI COMUNALI DI GOVERNO DEL TERRITORIO SOVRAORDINATI (ART.18 COMMA 2 LETTERA B) LR.65/2014)

6 COERENZA INTERNA	
PS PIANO STRUTTURALE	La variante rende espliciti i limiti e le condizioni entro cui l'installazione degli impianti fotovoltaici risulta coerente con gli atti comunali di governo del territorio che, a loro volta, riconoscono e tutelano i caratteri di sensibilità e valenza ecosistemica del territorio. La variante definisce inoltre indirizzi e regole per il corretto inserimento sul territorio e norma lo smaltimento a fine vita degli impianti. La norma è coerente con i principi di Piano Strutturale approvato con D.C.C. 134/2021 e con le norme di Piano Operativo approvato con D.C.C. 134/2021.
PO PIANO OPERATIVO	
P.C.C.A. PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	La variante in oggetto risulta ininfluyente rispetto allo specifico piano.
P.A.E.S. PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE	La variante in oggetto, stabilendo regole chiare per l'installazione degli impianti fotovoltaici all'interno del territorio comunale favorisce l'installazione dei medesimi e contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2 attribuibile all'utilizzo dell'energia elettrica.
P.U.M.S. PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE	La variante in oggetto risulta ininfluyente rispetto allo specifico piano.
P.E.B.A. PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	La variante in oggetto risulta ininfluyente rispetto allo specifico piano.
PIANO TERRITORIALE PER LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI	La variante in oggetto non comporta effetti rispetto allo specifico piano in quanto, eventualmente, condiziona la possibilità di installazione di talune tipologie di impianti all'interno del territorio comunale.

7. PRINCIPI GENERALI AI SENSI DELL'ART.18 COMMA 2 LETTERA C) LR.65/2014.

La variante al PO rispetta le disposizioni di cui al Titolo I Capo I (art. da 1 a 7) della L.R. 65/2014, con particolare riferimento alla tutela e riproduzione del patrimonio territoriale costituito da:

- la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici;
- la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora;
- la struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici;
- la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell'edilizia rurale.

I contenuti di variante:

- contribuiscono ad assicurare uno sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni attese, limitando il nuovo consumo di suolo, salvaguardando e valorizzando il patrimonio territoriale quale risorsa comune, con specifico riferimento alla struttura insediativa e al patrimonio culturale, oltre che alla struttura geomorfologica ed ecosistemica;
- non incidono sul quadro di riferimento prescrittivo costituito dallo Statuto del territorio comprendente il patrimonio territoriale e le invarianti strutturali.

8. INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO AI SENSI DELL'ART.18 COMMA 2 LETTERA D) LR.65/2014 E TERRITORIO RURALE

L'oggetto di variante riguarda, relativamente alla installazione degli impianti fotovoltaici, aree interne ed esterne al territorio urbanizzato in conformità ai disposti nazionali e regionali in materia.

9. DISPOSIZIONI TITOLO V ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO E ART. 130 LR.65/14 AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 2 LETTERA F).

La variante urbanistica in oggetto rispetta le disposizioni di cui al Titolo V e del relativo regolamento di attuazione di cui all'art. 130. Tale regolamento è rappresentato dal DPGR 5 luglio 2017, n. 32/R Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'articolo 62 e del Titolo V della L.R. n. 65 (Norme per il governo del territorio) e riguarda le *"Disposizioni per la tutela e la valorizzazione degli insediamenti"*.

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente del Servizio
Governo del Territorio
Ing. Paolo Frescucci

ACCERTAMENTO E CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ E COERENZA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Ing. Paolo Frescucci in qualità di responsabile del procedimento della **VARIANTE AL PIANO OPERATIVO RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - PU_34_2023**

Visto l'art. 18 commi 1 e 3 della L.R. n. 65/2014, e viste le risultanze dell'iter istruttorio descritto nella relazione allegata,

ATTESTA E CERTIFICA

quanto di seguito riportato in merito al procedimento in oggetto:

DATO ATTO

- che il Comune di Arezzo è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 134 del 30/09/2021;
- che il Comune di Arezzo è altresì dotato di Piano Operativo approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 134 del 30/09/2021;
- che la norma in oggetto comporta variante al PO ai sensi dell'art. 32 della L.R. 65/2014;
- che la norma in oggetto non comporta variante al PS;
- dei contributi pervenuti dalla Regione Toscana con nota prot. 75664 del 30/05/2023;
- degli esiti del procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 22 della Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10;
- della documentazione adottata con DCC 71/2023;
- dei contributi della Regione Toscana prot. 130979 del 22/09/2023;
- dell'osservazione del Servizio Governo del Territorio del Comune prot. 156463 del 13/11/2023;

ACCERTATO

- il quadro legislativo e regolamentare vigente in materia di pianificazione urbanistica ed in particolare la Legge Regione Toscana n. 65/2014;
- il quadro legislativo e regolamentare vigente in materia di valutazione ambientale strategica ed in particolare la direttiva europea 2001/42/CE del 27.06.2001, il D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 e la Legge R.T. n.10/2010;

DICHIARA

1. che il procedimento si sta svolgendo nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
2. che risulta verificata la coerenza e la compatibilità della variante allo strumento urbanistico con gli strumenti della pianificazione territoriale di riferimento di cui all'art. 10 della L.R. 65/2014.

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore del Servizio
Governo del Territorio
Ing. Paolo Frescucci

APPENDICE A

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E DELLE GARANZIE INERENTI GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E DELLE GARANZIE INERENTI GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI

1. PREMESSA

1. Secondo quanto disciplinato dall'articolo 131 quinquies "*Impianti per la produzione di energia fotovoltaica in territorio rurale*" comma 9 di Piano Operativo al termine della vita dell'impianto fotovoltaico, o in caso di realizzazione non ultimata, le aree occupate dal medesimo oltre quelle eventualmente destinate allo stoccaggio dei materiali, nonché alle opere e alle infrastrutture connesse, devono essere ripristinate al fine di ricreare le condizioni naturali dei suoli.

2. Il presente regolamento disciplina gli interventi di ripristino dei luoghi e le garanzie da fornire al Comune di Arezzo al fine degli adempimenti di cui al comma 1.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni si applicano ai seguenti impianti fotovoltaici in territorio rurale:

- impianti con moduli fotovoltaici posizionati a terra attraverso supporti sul terreno di cui all'articolo 131 quinquies comma 1 lettera b) di Piano Operativo;
- impianti agro-voltaici di cui all'articolo 131 quinquies comma 1 lettera c) di Piano Operativo;
- impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti di cui all'articolo 131 quinquies comma 1 lettera d) di Piano Operativo.

2. La disciplina relativa alle garanzie finanziarie si applica ai soli impianti di potenza superiore o uguale a 250 KWh situati in territorio rurale, se l'impianto non è realizzato a servizio di una attività produttiva di qualunque genere o di servizi e ai soli impianti di potenza pari o superiore a 500 KWh situati in territorio rurale se l'impianto è realizzato a servizio di una attività produttiva di qualunque genere o di servizi.

3. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a. *Impianto fotovoltaico*: i moduli fotovoltaici oltre alle opere/infrastrutture funzionali all'esercizio dell'impianto stesso (es. viabilità interne ed esterne, recinzioni, cabine e manufatti funzionali ecc.) comprese le linee di connessione alla rete di distribuzione nazionale.

b. *Soggetto intestatario*: soggetto intestatario del titolo abilitativo o direttamente autorizzato dalla legge per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico.

c. *Termine di vita dell'impianto*: data di cessazione di esercizio dell'impianto prevista all'interno del progetto dell'impianto. S'intende comunque conclusa la vita utile dell'impianto trascorsi dodici mesi dall'ultima immissione in rete dell'energia elettrica, fatte salve documentate cause di forza maggiore.

d. *Piano di Ripristino*: documento obbligatorio da allegare al progetto che illustra gli interventi da effettuare al termine della vita dell'impianto corredato di computo metrico estimativo redatto sulla scorta del prezzario regionale della Regione Toscana vigente al momento della presentazione dell'istanza, della PAS o della DILA, e di un cronoprogramma con individuazione delle fasi e dei relativi tempi. Il Piano deve prevedere: la completa rimozione dei pannelli, dei sostegni, delle recinzioni e degli eventuali manufatti funzionali all'esercizio dell'impianto, lo smaltimento dei materiali, la rinaturalizzazione delle strade interne/esterne e la ricostituzione delle condizioni naturali dei suoli ante opera, il reinserimento o recupero ambientale dei luoghi. In caso di impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti il piano di dismissione dovrà prevedere anche la ricostituzione della condizione naturale del bacino acquifero ante opera. Il Piano di Ripristino è approvato con determina dirigenziale.

e. *Piano Esecutivo*: documento obbligatorio da redigersi da parte del Soggetto intestatario al termine della vita dell'impianto al fine di dettagliare, a livello esecutivo, modalità e tempistiche relative agli interventi previsti all'interno del Piano di Ripristino.

f. *Condizioni naturali dei suoli ante opera*: originaria fertilità dei suoli e idoneità alla coltivazione.

g. *Misure compensative di progetto*: interventi che potranno essere effettuati anche esternamente all'area di impianto al fine di mitigare l'inserimento dell'impianto e/o sostituire una risorsa ambientale che è stata depauperata con una risorsa considerata equivalente. Le eventuali misure compensative fanno parte integrante del progetto e vanno progettate contestualmente ad esso.

4. ATTO UNILATERALE DI OBBLIGO

1. Preventivamente all'inizio dei lavori il soggetto intestatario deve sottoscrivere apposito atto unilaterale d'obbligo da registrare e trascrivere nelle forme di legge contenente:

- a) l'impegno alla dismissione dell'impianto, allo smaltimento e alla rimessa in pristino comprensiva di reinserimento o recupero ambientale dei luoghi secondo quanto previsto dal *Piano di Ripristino* facente parte della documentazione progettuale;
- b) l'impegno alle eventuali misure compensative previste dal progetto;
- c) esclusivamente per impianti di potenza:
 - 1) pari o superiore a 250 kWh situati in territorio rurale, se l'impianto non è realizzato a servizio di una attività produttiva di qualunque genere o di servizi,
 - 2) pari o superiore a 500 kWh situati in territorio rurale se l'impianto è realizzato a servizio di una attività produttiva di qualunque genere o di servizi,

la garanzia finanziaria (polizza fideiussoria o altra forma simile secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia) a copertura dell'importo dei lavori previsti dai punti a) e b), degli oneri fiscali e spese tecniche determinati nella misura del 10 % del suddetto importo, oltre che di eventuali ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta per inadempienze o atti/fatti colposi, dolosi o accidentali, verificatisi nel periodo di efficacia della garanzia stessa nella

misura del 5%, nonché del pagamento delle sanzioni comminate dall'amministrazione comunale durante l'eventuale iter amministrativo per ottenere il ripristino, nell'importo di euro 10.000,00

5. TIPOLOGIE DI GARANZIA

1. La garanzia finanziaria è a carico del soggetto intestatario e deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori al Comune di Arezzo, secondo le seguenti modalità:

- fideiussione bancaria rilasciata da banche, intermediari finanziari e confidi maggiori iscritti nell'Albo ex art. 106 del TUB (Testo Unico Bancario) - D.Lgs1/09/1993 n. 385;;
- polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'IVASS (Istituto di Vigilanza sulle ASSicurazioni).

Il testo della garanzia deve essere conforme al fac-simile Allegato 1 al presente Regolamento.

2. Il contratto di garanzia, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso al Comune di Arezzo tramite PEC. La restituzione di copia al soggetto intestatario e al soggetto garante, controfirmate per accettazione dal dirigente responsabile del procedimento, attestano la regolare costituzione della garanzia.

3. La garanzia finanziaria corrisponde all'importo del computo metrico estimativo delle opere incrementati degli oneri fiscali, delle spese tecniche nella misura del 10% e degli eventuali ulteriori danni nella misura del 5%, nonché del pagamento delle sanzioni comminate dall'amministrazione comunale durante l'eventuale iter amministrativo per ottenere il ripristino, nell'importo di euro 10.000,00.

4. La garanzia in argomento deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 (5) del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957(6), comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente.

⁵ Art. 1944. (Obbligazione del fideiussore).

Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito. Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione. Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie.

⁶ Art. 1957(Scadenza dell'obbligazione principale).

Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purchè il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore.

6. DURATA E RIVALUTAZIONE QUINQUENNALE

1. La durata della fideiussione bancaria/polizza assicurativa deve essere pari a cinque anni rinnovabile, di volta in volta, per un uguale periodo fino alla scadenza della vita utile dell'impianto previa rivalutazione sulla base del tasso d'inflazione programmata ogni 5 anni. Il contratto di garanzia rivalutato nell'importo dovrà essere trasmesso al Comune di Arezzo entro 180 giorni antecedenti la scadenza quinquennale.

2. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento dell'importo della garanzia al costo della vita è l'ultimo disponibile fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati), senza tabacchi, pubblicato mensilmente.

7. EFFICACIA

1. La garanzia finanziaria perde efficacia esclusivamente per effetto di:

- a) costituzione e presentazione di un nuovo contratto di garanzia ovvero di proroga e/o integrazione alla polizza originaria;
- b) apposito provvedimento da parte del Comune di Arezzo con il quale si dispone lo svincolo della garanzia a seguito di esecuzione delle opere di rimessa in pristino previste dal *Piano di Ripristino*.

8. BENEFICIARIO

1. La garanzia finanziaria è costituita a favore del Comune di Arezzo.

9. DISMISSIONE DELL'IMPIANTO E RIPRISTINO DEL SITO ALLE CONDIZIONI ORIGINARIE

1. Il soggetto intestatario deve comunicare al Comune di Arezzo la data di fine esercizio dell'impianto almeno 60 giorni prima della effettiva data di cessazione.

2. Il medesimo soggetto, contestualmente alla comunicazione di cessazione di esercizio dell'impianto, deve altresì presentare il *Piano Esecutivo* conforme al *Piano di Ripristino* approvato indicando le modalità e le tempistiche previste. Nel caso in cui il *Piano Esecutivo* non sia prodotto, l'Ente avvia il procedimento di escussione della garanzia e provvede alla realizzazione degli interventi in via diretta.

3. Il *Piano Esecutivo* deve essere approvato dal Comune di Arezzo entro 60 giorni dalla presentazione. Decorsi detti termini ed in assenza di eventuali richieste di integrazioni da parte dell'Ente autorizzante, il piano si intende approvato.

4. Eseguiti i lavori il soggetto intestatario presenta richiesta di svincolo della garanzia.

5. Il provvedimento di svincolo della garanzia da parte del Comune di Arezzo è rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatte salve le verifiche sulla puntuale realizzazione delle opere di ripristino dei luoghi da parte dell'Ente e, se necessari, dell'Autorità incaricata dei controlli ambientali.

6. La dismissione dell'impianto e la rimessa in pristino dei luoghi deve essere conclusa entro dodici mesi dalla data di approvazione/efficacia del *Piano Esecutivo* approvato salvo proroga disposta dal Comune.

7. Nel caso in cui gli interventi previsti dal piano esecutivo non vengano realizzati o gli stessi non risultino conformi il Comune fissa un congruo termine entro il quale le opere devono essere ricondotte a conformità. Trascorso detto termine avvia il procedimento di escussione della garanzia e provvede alla realizzazione degli interventi.

10. INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI PRESTAZIONE DI GARANZIA

1. E' causa di improcedibilità e determina l'inefficacia del titolo abilitativo la mancata presentazione al Comune di Arezzo del contratto di garanzia.

2. In caso di mancata presentazione del contratto di garanzia rivalutato nell'importo, secondo quanto disciplinato all'articolo 6, il Comune applica le sanzioni previste dalla legge.

11. NORMA TRANSITORIA

1. Fino all'efficacia della delibera di approvazione del presente regolamento il Comune potrà sempre richiedere la prestazione di una garanzia da parte del soggetto intestatario del tipo di quella allegata al presente atto.

Allegato 1
al regolamento relativo alla disciplina delle garanzie inerenti gli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

FAC-SIMILE FIDEIUSSIONE

Schema di contratto di garanzia inerente gli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili

Spett. Comune di Arezzo

Premesso che:

- Ai sensi dell'art. 4 del "Regolamento relativo alla disciplina degli interventi di ripristino e delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" (di seguito "Regolamento") approvato con DCC xx/2023, il Soggetto intestatario/Ditta Obbligata ai fini della formazione del titolo abilitativo alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico ubicato in e catastalmente individuato al foglio part.lla ai sensi degli artt. 6 – 6 bis del decreto legislativo n. 28/2011 è tenuto a sottoscrivere apposito atto d'obbligo in favore dell'Amministrazione Comunale avente ad oggetto:

a) la dismissione dell'impianto, lo smaltimento e la rimessa in pristino comprensiva di reinserimento o recupero ambientale dei luoghi secondo le modalità previste dal piano di Piano di Ripristino facente parte della documentazione progettuale;

b) le eventuali misure compensative previste dal progetto;

c) la garanzia finanziaria a copertura dell'importo dei lavori previsti dai punti a) e b) e degli oneri fiscali e spese tecniche determinati nella misura del 10 per cento del suddetto importo, oltre che di eventuali ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta per inadempienze o atti/fatti colposi, dolosi o accidentali, verificatisi nel periodo di efficacia della garanzia stessa nella misura del 5%..

- l'importo della garanzia finanziaria di cui al Piano di Ripristino ammonta a € oltre IVA e 10 % per spese tecniche e 5% per eventuali ulteriori danni;

- la garanzia finanziaria deve essere rinnovata e rivalutata, secondo quanto previsto all'articolo 6 del "Regolamento", ogni 5 anni.

Tutto ciò premesso:

Art. 1 – Costituzione della garanzia

La sottoscritta Agenzia di Credito

iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n. / Impresa di Assicurazione (in seguito denominata Soggetto Garante)

autorizzata al rilascio di cauzioni con polizza assicurativa/fideiussione bancaria ramo 15 a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici, ai sensi della normativa vigente, con provvedimento n. ... del

con sede legale in Via cod. fiscale n.
(agenzia di)

nella persona dei suoi legali rappresentanti
(*).

.....,

con la presente polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c., si costituisce fidejussore della Ditta (in seguito denominata Ditta Obbligata)

con sede legale in Comune di
Via

e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore del Comune di Arezzo avente sede in e
avente C.F. e
P.IVA

in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato nelle premesse, fino all'importo di €

Art. 2 – Delimitazione della garanzia

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che la Ditta Obbligata è tenuta a corrispondere al Comune di Arezzo a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, alle operazioni descritte all'articolo 4 del "Regolamento".

Art. 3 – Efficacia e durata della garanzia

La presente garanzia è costituita con un'unica fideiussione/polizza di durata quinquennale rinnovabile per l'intera durata della vita dell'impianto a decorrere dalla data della stipula. La presente garanzia fideiussoria si intenderà accettata dal Comune solo a seguito di una espressa lettera di accettazione e conferma della stessa. La garanzia sussiste senza soluzione di continuità per tutta la durata di esercizio dell'impianto e fino all'avvenuta rimessa in pristino dei luoghi da parte del soggetto intestatario.

La garanzia perde efficacia esclusivamente per effetto di:

- a) costituzione e presentazione di un nuovo contratto di garanzia ovvero di appendice di proroga e/o integrativa alla polizza originaria;
- b) apposito provvedimento da parte dell'Ente autorizzante con il quale si dispone lo svincolo del deposito cauzionale a seguito di esecuzione degli interventi previsti dal "Piano di Ripristino".

L'Ente garantito si avvale della garanzia prestata nel caso di inadempienza alle prestazioni garantite.

Art. 4 – Adeguamento ISTAT

L'importo della garanzia è rivalutato ogni cinque anni, a cura del soggetto intestatario, sulla base del tasso d'inflazione programmata. L'indice ISTAT applicabile per il calcolo dell'adeguamento dell'importo della garanzia al costo della vita, è l'ultimo disponibile fornito dall'Istituto Centrale di Statistica e denominato FOI (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai

ed Impiegati), senza tabacchi, pubblicato mensilmente. Il soggetto intestatario dovrà produrre il contratto di garanzia rivalutato nell'importo entro 180 giorni antecedenti la scadenza quinquennale.

Art. 5 – Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni

Il pagamento dell'importo garantito con il presente contratto sarà eseguito dal Soggetto Garante, a prima e semplice richiesta scritta entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta stessa. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cc. e di quanto contemplato dall'art. 1957 cc. Il pagamento avverrà anche senza il consenso della Ditta Obbligata, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

Art. 6 – Pagamento del premio ed altri oneri

Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi da parte della Ditta Obbligata, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra il Soggetto Garante e la Ditta Obbligata, non possono essere opposti al Comune di Arezzo e non possono essere posti a carico dello stesso. Nessuna eccezione potrà essere opposta al Comune di Arezzo anche nel caso in cui la Ditta Obbligata sia dichiarata fallita, ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione o cessata.

Art. 7 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il Comune di Arezzo, la Ditta Obbligata e il Soggetto Garante, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC con le seguenti modalità:

- al Soggetto Garante, con lettera raccomandata a/r indirizzata alla sede del Soggetto Garante all'indirizzo o mediante Posta Elettronica Certificata (ai sensi del Dlgs n. 82/2005 e smi) all'indirizzo

- alla ditta obbligata, con lettera raccomandata a/r all'indirizzo Via n. , o mediante Posta Elettronica Certificata

- al Comune di Arezzo con lettera raccomandata a/r indirizzata a Comune di Arezzo, Piazza Libertà 1, 52100 Arezzo o mediante Posta Elettronica Certificata (ai sensi del Dlgs n. 82/2005 e smi) all'indirizzo comune.arezzo@postacert.toscana.it

Art. 8 – Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza è competente l'Autorità giudiziaria di Arezzo.

(Luogo e data)

La Ditta obbligata

Il Soggetto Garante (*) (firma autenticata)

Il Comune di Arezzo

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le pattuizioni di cui agli articoli seguenti:

Art. 3 – Efficacia e durata della garanzia

Art. 5 – Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni

Art. 8 – Foro competente

La Ditta obbligata

Il Soggetto Garante (*) (firma autenticata)

*N.B. in caso di polizza assicurativa, la polizza deve essere firmata dalla Direzione Generale o dall'Agente Generale Procuratore. In caso contrario, la firma deve essere autenticata con atto notarile, nel quale siano attestati i poteri di rappresentanza ed i limiti di impegno del soggetto firmatario.

Allegato 2
al regolamento relativo alla disciplina delle garanzie inerenti gli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

**VALUTAZIONI EFFETTUATE AL FINE DI STABILIRE L'AMBITO DI APPLICAZIONE
DEGLI OBBLIGHI DI RIPRISTINO E DELLE GARANZIE FINANZIARIE**

Indice:

1. Premessa

1.1 Specificità del territorio Aretino

1.2 Gli impianti fotovoltaici e l'impegno di suolo agricolo

2. Il *“Regolamento relativo alla disciplina degli interventi di ripristino e delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”*

2.1 Il Regolamento in merito alla dismissione degli impianti

2.2 Ambito di applicazione delle garanzie

1. Premessa

Il presente allegato espone le valutazioni effettuate dal Settore Governo del Territorio in sede di redazione del *“Regolamento relativo alla disciplina degli interventi di ripristino e delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”* al fine di definire l'ambito di applicazione delle garanzie finanziarie stabilite all'articolo 4 *“Atto unilaterale di obbligo”* comma 1 lettera c) del Regolamento medesimo.

1.1 Specificità del territorio Aretino

Il territorio aretino si caratterizza per caratteri fisiografici e paesaggistici estremamente differenziati.

Il *Piano di Indirizzo Territoriale* con valenza di piano paesaggistico elaborato dalla Regione Toscana d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo descrive⁷, in riferimento al territorio aretino, i seguenti paesaggi:

- la montagna aretina, coincidente con i rilievi dell'Alpe di Poti e del Monte Dogana, caratterizzata dalla presenza di formazioni forestali mature prevalentemente a quercia, farnia e rovere interne ai nodi primari della rete ecologica. La presenza, all'interno del manto forestale, di isole di coltivi d'impronta tradizionale disposte attorno a piccoli nuclei storici costituisce un aspetto particolarmente qualificante a livello di paesaggio;
- i rilievi pedemontani/collinari dove prevalgono sistemazioni a vigneto e oliveto. In particolare la presenza di oliveti terrazzati concentrati attorno ai piccoli nuclei rurali riveste grande importanza paesaggistica e scenica;
- le pianure dell'Arno e del Cerfone che, pur con caratteri paesaggistici differenziati, sono accomunate dalla presenza, nei pressi dei corsi d'acqua, di formazioni ripariali arboree (ontaneti) con ruolo di connessione ecologica. Le pianure si caratterizzano anche per l'elevata densità del reticolo idrografico minore e delle piccole aree umide legate a laghetti da caccia, a corpi d'acqua per usi irrigui o siti estrattivi/industriali.
- la piana della bonifica, straordinario sistema di organizzazione idraulica, agricola e insediativa ancora oggi leggibile, strutturata attorno al Canale Maestro della Chiana e caratterizzata da coltivazioni intensive di seminativi e colture arboree (in particolare frutteti specializzati).

Tutti questi paesaggi presentano peculiari caratteri morfologici, estetico-percettivi, storico testimoniali e, in alcuni casi, ecologici.

Il Piano di Indirizzo Territoriale individua inoltre, in riferimento al territorio aretino, le seguenti criticità (cita): *“Le maggiori criticità dell'ambito sono legate ai processi di artificializzazione delle pianure alluvionali, con fenomeni di urbanizzazione e di consumo di suolo, in ambiti caratterizzati anche dalla presenza di monoculture agricole con scarsa presenza di dotazioni ecologiche. omissis ... Nell'ambito della pianura, ma anche in alcuni settori collinari, la presenza di forme di agricoltura intensiva contribuisce al grado di artificializzazione del paesaggio, a cui localmente si associa anche lo sviluppo del settore fotovoltaico”*.

Il *Piano Strutturale* comunale, sulla base dei caratteri di sensibilità ecosistemica riscontrabili sul territorio, identifica funzionalmente due principali domini territoriali:

⁷ Vedi scheda d'Ambito 15 *“Piana di Arezzo e Val di Chiana”*

- a) Aree agricole e forestali, che interessano le aree nelle quali si registra la presenza di attività e usi agricoli e zootecnici;
- b) Aree ad elevato grado di naturalità, che comprendono i principali sistemi naturalistico ambientali e gli ambiti di salvaguardia.

a) Le aree agricole e forestali identificano le parti del territorio comunale a prevalente o esclusiva funzione agricola, pastorale, zootecnica, silvicola, alle attività di conservazione dei prodotti aziendali, all'agriturismo ed alla coltivazione industriale del legno. Sulla base dei criteri geografici, geomorfologici e agronomici, il Piano suddivide il territorio agro forestale nei seguenti ambiti omogenei:

- TR.A1 Ambiti agricoli di fondovalle (versanti del bacino del Tevere);
- TR.A2 Ambiti agricoli di alta pianura;
- TR.A3 Ambiti agricoli di fondovalle ampio (valle dell'Arno);
- TR.A4 Ambiti delle piane agricole (Arezzo, Cafaggio e Meliciano);
- TR.A5 Ambiti agricoli di pianura (Valdichiana);
- TR.A6 Ambiti agricoli della pianura bonificata;
- TR.A7 Ambiti agricoli collinari;
- TR.A8 Versanti agricoli terrazzati.

b) Le aree ad elevata naturalità identificano le parti del territorio comunale caratterizzate da una particolare valenza ambientale, naturalistica, geomorfologica, paesaggistica (di specifico interesse per la collettività), meritevoli di tutela, salvaguardia e valorizzazione. Sulla base dei criteri geografici, geomorfologici e agronomici, il Piano suddivide il territorio ad elevato grado di naturalità, nei seguenti sistemi e ambiti omogenei:

- TR.N1 - Sistema ambientale montano dell'Alpe di Poti e Monte Dogana;
- TR.N2 - Sistema ambientale collinare dell'Alpe di Poti e di Sargiano;
- TR.N3 - Sistema ambientale fluviale della valle dell'Arno;
- TR.N4 - Corridoio fluviale e ripariale del Canale Maestro;
- TR.N5 - Sistema ambientale dei versanti collinari di La Loggia e Punta Poggio.

Nelle aree ad elevata naturalità ricadono le aree di salvaguardia e tutela naturalistico ambientale istituzionalmente tutelate (Zone di Protezione Speciale, Zone Speciali di Conservazione, ecc.).


La modifica della disciplina di Piano Operativo adottata con DCC 71/2023 relativa alla "Variante al Piano Operativo relativa alla definizione dei criteri per l'installazione degli impianti fotovoltaici all'interno del territorio comunale", strettamente aderente alle specificità del territorio aretino precedentemente richiamate, rende esplicite le compatibilità e le coerenze tra i principi generali che stanno alla base degli atti di pianificazione comunale e l'installazione degli impianti fotovoltaici sul territorio. Elenca, tra l'altro:

a) gli ambiti in cui, per particolari caratteristiche di territorio, la realizzazione degli impianti è da intendersi non coerente con la disciplina del Piano Operativo:

- *ambiti non trasformabili funzionali alla rete ecologica,*
- *ambiti non trasformabili a tutela dei nuclei di antica formazione;*
- *ambiti non trasformabili a tutela paesaggistica degli ambiti residenziali;*
- *area di tutela aeroportuale;*
- TR.A8 Versanti agricoli terrazzati;
- TR.N1 Sistema ambientale montano dell'Alpe di Poti e Monte Dogana;

- TR.N2 Sistema ambientale collinare dell'Alpe di Poti e di Sargiano;
- TR.N3 Sistema ambientale fluviale della valle dell'Arno;
- TR.N4 Corridoio fluviale e ripariale del Canale Maestro;
- TR.N5 Sistema ambientale dei versanti collinari di La Loggia e Punta Poggio;
- ambiti di pertinenza a tutela paesaggistica integrale;
- ambiti di pertinenza a tutela paesaggistica attenuata;
- ambiti periurbani;
- aree di pertinenza delle ville e giardini di non comune bellezza ed edifici specialistici antichi;
- ambiti di salvaguardia del pedecolle di Rigutino e Policiano;
- rilievi insulari.

b) le condizioni che consentono di integrare la produzione di energia rinnovabile con il patrimonio storico-architettonico e paesaggistico locale.



Cartografia con individuazione delle aree di tutela e salvaguardia stabilite da da Piano Operativo

Il Piano Operativo riconosce la valenza estetico-percettiva, storico testimoniale ed ecologica del territorio comunale tutelando una superficie pari a 27.272,20 ettari corrispondenti a circa il 77 % dell'intero territorio rurale (35.496 ettari).

1.2 Gli impianti fotovoltaici e l'impegno di suolo agricolo

Negli ultimi anni, in coerenza ed esecuzione delle policy europee in materia di transizione energetica verso le fonti rinnovabili, il quadro normativo statale in materia fotovoltaica ha conosciuto una progressiva implementazione tesa, in termini generali, alla semplificazione delle procedure abilitative per la realizzazione degli impianti.

In particolare si è assistito ad un aumento progressivo della potenza degli impianti installabili mediante i rispettivi titoli abilitativi previsti (attività edilizia libera, DIA, autorizzazione unica) con la conseguenza che molti degli impianti realizzabili originariamente mediante l'autorizzazione unica⁸, possono oggi essere installati con la PAS (procedura abilitativa semplificata).

La nuova apertura a livello statale ha accresciuto notevolmente l'interesse degli investitori - privati/società - verso questa fonte energetica. In particolare, a fronte di una stasi pressoché totale degli ultimi anni (2012/2022) da gennaio 2023 ad oggi, il Comune di Arezzo ha ricevuto le seguenti istanze:

Pratica SUAP 16882/2022 (PU_11_2023)
 Superficie occupata dall'impianto 120.000 mq (12 ha)
 Potenza 6,41 MWp
 $\text{kW } 6.410 / \text{mq } 120.000 = 0,05342 \text{ kW/mq (534,2 kW a ettaro)}$

Pratica SUAP 18143/2023 (PU_115_2023)
 Superficie occupata dall'impianto 69.000 mq (6,9 ha)
 Potenza 4,83 MWp
 $\text{kW } 4.830 / \text{mq } 69.000 = 0,07 \text{ kW/mq (700 kW a ettaro)}$

Pratica SUAP 18187/2023 (PU_129_2023)
 Superficie occupata dall'impianto 12.846 mq (1,2846 ha)
 Potenza kW 800
 $\text{kW } 800 / \text{mq } 12.846 = 0,06 \text{ kW/mq (622 kW a ettaro)}$

Gli impianti sopra elencati, che si situano in territorio rurale⁹, impegnano una superficie di territorio pari a circa 20 ettari e determinano, quale conseguenza indiretta, l'aumento del consumo/artificializzazione del suolo agricolo per un periodo quanto meno pari alla durata della vita dell'impianto. Deve inoltre considerarsi che il trend di domanda attuale è destinato a crescere visto l'interesse dimostrato dal mercato degli investitori.

Sorge quindi la necessità, al fine di tutelare il bene "territorio"¹⁰, di regolamentare sia gli impegni connessi al ripristino dello stato dei luoghi al termine della vita degli impianti che le eventuali garanzie che i soggetti intestatari devono prestare al Comune al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi di ripristino.

In merito occorre infatti considerare che:

- da un lato, l'esigenza di ripristino dello stato dei luoghi, riferita esplicitamente solo agli impianti oggetto dell'autorizzazione unica, a causa dell'evoluzione normativa sopra ricordata, è riscontrabile anche per impianti realizzabili con gli attuali titoli abilitativi minori, dal momento che questi ultimi consentono di installare impianti di potenza originariamente ammessa solo con l'autorizzazione unica;

⁸ impianti a suo tempo ritenuti di considerevole impatto sul territorio e conseguentemente soggetti a controlli stringenti prima da parte della Provincia, successivamente dalla Regione

⁹ il territorio rurale costituisce, per diretta disposizione della L.R. 65/2014, un elemento costitutivo del patrimonio territoriale, da salvaguardare per evitarne l'irreversibile riduzione

¹⁰Inteso in tutte le sue componenti: paesaggistica, culturale, storica ma anche produttiva e ambientale ecc.

- occorre evitare che l'eventuale abbandono incontrollato degli impianti a fine vita, indipendentemente dal titolo abilitativo attivato, determini, in mancanza di rimozione spontanea degli impianti dal parte dell'esercente, l'improprio accollo alla collettività dei costi di smaltimento, in palese violazione del principio "chi inquina paga" stabilito dalla normativa europea e nazionale;
- l'art. 3 quater del D.lgs 152/2006 impone anche alla pubblica amministrazione di adottare misure finalizzate a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, dando prioritaria considerazione a tale principio nell'esercizio della sua attività che coinvolga gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.

2. Il "Regolamento relativo alla disciplina degli interventi di ripristino e delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili"

Secondo quanto disciplinato dall'articolo 131 quinquies "*Impianti per la produzione di energia fotovoltaica in territorio rurale*" comma 9 di Piano Operativo, il "*Regolamento relativo alla disciplina degli interventi di ripristino e delle garanzie inerenti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili*", di cui il presente documento costituisce allegato (allegato 2), disciplina gli obblighi di ripristino dei luoghi e le garanzie che il soggetto intestatario deve fornire al Comune di Arezzo al fine di assicurare la reversibilità dell'intervento a termine della vita dell'impianto.

2.1 Il Regolamento in merito alla dismissione degli impianti

Il Regolamento stabilisce in sintesi, relativamente alle tipologie di impianto individuate dall'art. 131 quinquies "*Impianti per la produzione di energia fotovoltaica in territorio rurale*" comma 1 lettere b)¹¹, c)¹², d)¹³, la documentazione da allegare al progetto al fine di illustrare gli interventi di ripristino dello stato dei luoghi al termine della vita dell'impianto oltre che, per particolari fattispecie, le obbligazioni che il soggetto intestatario deve prestare a garanzia dell'effettiva realizzazione degli interventi.

Stabilisce, tra l'altro:

- i contenuti del Piano di Ripristino (documento obbligatorio da allegare alla documentazione progettuale) al fine della ricostituzione delle condizioni naturali dei suoli ante opera e del recupero ambientale dei luoghi.

- i contenuti dell'atto unilaterale d'obbligo che, preventivamente all'inizio dei lavori, il soggetto intestatario deve sottoscrivere:

l'impegno alla dismissione dell'impianto, allo smaltimento e alla rimessa in pristino comprensiva di reinserimento o recupero ambientale dei luoghi secondo quanto previsto dal *Piano di Ripristino* facente parte della documentazione progettuale;

b) l'impegno alle eventuali misure compensative previste dal progetto;

c) a particolari condizioni, la garanzia finanziaria da prestare al Comune funzionale ai dei ripristini.

¹¹Impianti con moduli fotovoltaici posizionati a terra

¹²Impianti agrovoltai

¹³Impianti fotovoltaici flottanti o galleggianti

2.2 Ambito di applicazione degli obblighi e delle garanzie

In ragione di quanto illustrato ai paragrafi precedenti si è ritenuto opportuno di estendere la regolamentazione degli obblighi di ripristino e delle garanzie previste per l'autorizzazione unica anche ai rimanenti titoli abilitativi per l'installazione di impianti fotovoltaici nel territorio rurale, dando atto che tale estensione, pur introducendo degli adempimenti ulteriori rispetto al procedimento amministrativo così come attualmente disciplinato, è giustificata da esigenze di tutela del territorio agricolo. Ciò anche al fine di contemperare le esigenze dell'iniziativa economica privata e della salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici del territorio interessato, principi riconosciuti entrambi dalla Costituzione.

La disciplina regolamentare è stata tuttavia differenziata, prevedendo la necessità della prestazione di idonea garanzia finanziaria contestualmente alla sottoscrizione preventiva di un atto d'obbligo che impegni l'esercente alla rimessa in pristino della parte di territorio rurale occupata dagli impianti, nei seguenti casi:

- per i soli impianti di potenza superiore o uguale a 250 KWh situati in territorio rurale, se l'impianto non è realizzato a servizio di una attività produttiva di qualunque genere o di servizi;
- per i soli impianti di potenza pari o superiore a 500 KWh situati in territorio rurale se l'impianto è realizzato a servizio di una attività produttiva di qualunque genere o di servizi.

La garanzia finanziaria, secondo quanto stabilito dal Regolamento, è presentata prima dell'inizio dei lavori al Comune di Arezzo dal soggetto intestatario dell'impianto e deve prevedere la copertura dell'importo dei lavori di dismissione dell'impianto, smaltimento e rimessa in pristino dei luoghi (secondo quanto previsto dal Piano di Ripristino), delle eventuali misure compensative previste dal progetto e degli oneri fiscali e spese tecniche determinati nella misura del 10 % del suddetto importo, oltre che di eventuali ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta per inadempienze o atti/fatti colposi, dolosi o accidentali, verificatisi nel periodo di efficacia della garanzia stessa nella misura del 5% nonché del pagamento delle sanzioni comminate dall'amministrazione comunale durante l'eventuale iter amministrativo per ottenere il ripristino, nell'importo di euro 10.000,00.

**PIANO OPERATIVO
COMUNE DI AREZZO**